SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

572ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3
* CROCETTA *(Rifond. Com.)* 3

CONGEDI E MISSIONI 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria» **(2375)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*);

«Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria» **(233)**, d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale» **(1020)**, d'iniziativa del senatore Melotto e di altri senatori;

«Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori» **(1679)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale» **(1879)**, d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori

(*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*):

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4 e *passim*
* LIBERTINI (*Rifond. Com.*) ..... 20 e *passim*
VESENTINI (*Sin. Ind.*) ..... 20 e *passim*
* IMBRÌACO (*Com.-PDS*) 23, 24
* ZITO (*PSI*), *relatore* ..... 24 e *passim*
DIONISI (*Rifond. Com.*) 25
AZZARETTI (*DC*) 27
* DE LORENZO, *ministro della sanità* 28, 36
MERIGGI (*Rifond. Com.*) 28, 29
SALVATO (*Rifond. Com.*) 29
BOMPIANI (*DC*) 31
POLLICE (*Misto-Fed. Verdi*) 38

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE ..... 39 e *passim*
* CROCETTA (*Rifond. Com.*) 39, 40
LIBERTINI (*Rifond. Com.*) 40, 41
FERRAGUTI (*Com.-PDS*) 41

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

SALVATO (*Rifond. Com.*) ..... *Pag.* 41 e *passim*
* CALLARI GALLI (*Com.-PDS*) 41
LIBERTINI (*Rifond. Com.*) ..... 42 e *passim*
POLLICE (*Misto-Fed. Verdi*) 42, 43
* IMBRÌACO (*Com.-PDS*) ..... 44 e *passim*
* DE LORENZO, *ministro della sanità* ... 44 e *passim*
* ZITO (*PSI*), *relatore* ..... 46 e *passim*
VESENTINI (*Sin. Ind.*) 47
DIONISI (*Rifond. Com.*) 47

Verifica del numero legale 51, 52

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1991 56

ALLEGATO

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 58

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

CROCETTA. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, nel Resoconto stenografico della 570ª seduta del 24 settembre 1991, vi è un errore di non secondaria importanza: tra coloro che chiedono la verifica del numero legale sono indicati alcuni senatori che in realtà non l'hanno richiesta, mentre altri senatori che lo hanno fatto, tra i quali il senatore Libertini, il senatore Dionisi e il senatore Serri, non compaiono. Tra i nomi non dovrebbero figurarvi quelli dei senatori Cascia, Vecchi ed Angeloni che non hanno avanzato richiesta di verifica del numero legale. Quindi l'elenco dovrebbe essere il seguente: Pollice, Cossutta, Libertini, Salvato, Moro, Dionisi, Crocetta, Meriggi, Serri, Pellegrino Giovanni, Tripodi e Vitale.
Dico questo affinchè risulti correttamente agli atti.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, ha ragione e la Presidenza ha già avuto modo di constatare le inesattezze, da lei rilevate, nell'elenco dei senatori che hanno richiesto la verifica del numero legale nella seduta di ieri, come riportato nel resoconto stenografico.
Si tratta di un errore materiale nel quale purtroppo si è incorsi nella stampa di questa che – comunque – (ricordo) è una edizione provvisoria del documento.
Assicuro che il Segretario generale ha già richiamato il competente Ufficio ad una maggiore attenzione e ha dato disposizioni per la stampa corretta dell'edizione definitiva.
Le sue osservazioni restano comunque acquisite agli atti, riportate nel processo verbale e pubblicate nei resoconti di questa seduta.
Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Benassi, Bo, Boggio, Butini, Cabras, Candioto, Carta, Cattanei, Elia, Evangelisti, Fiocchi, Fontana Walter, Garofalo, Grassi Bertazzi, Lauria, Leone, Manieri, Margheri, Murmura, Nepi, Pavan, Perina, Petronio, Rosati, Ruffino, Sanna, Santini, Triglia, Vetere, Vitalone, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giugni, Bono Parrino, Chiesura, Iannone, Nieddu, Perricone e Vecchi, in Giappone, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in tema di organizzazione e flessibilità del rapporto di lavoro; Graziani, Orlando e Pieralli, a New York, in qualità di osservatori alla 46ª Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; Colombo e Rubner, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Imposimato, in Perù, per incarico dell'ONU, in consulenza al Governo peruviano in materia di lotta alla droga e al crimine organizzato; Cardinale, Covello, Dujany e Mantica, in Svezia e Cecoslovacchia, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria» (2375) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*);

«Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria» (233), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale» (1020), d'iniziativa del senatore Melotto e di altri senatori;

«Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori» (1679), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale» (1879), d'iniziativa della senatrice tedesco Tatò e di altri senatori

(*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2375, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei connessi disegni di legge nn. 233, 1020, 1679 e 1879.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2375, nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

Questa mattina è stato approvato l'articolo 7. Passiamo ora all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Istituti a carattere scientifico, policlinici, enti di ricerca, istituti zooprofilattici sperimentali e ospedali militari)

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riordinati come aziende pubbliche di servizio dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e, per quanto riguarda l'attività assistenziale, sono ricompresi nella programmazione sanitaria regionale. Il riordinamento è disposto, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il procedimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo presenti, in quanto applicabili, i princìpi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e alla presente legge. Lo stesso decreto prevede il collegamento degli istituti con il Servizio sanitario nazionale, le università e gli altri enti ed organismi con lo stesso correlati mediante apposite distinte convenzioni, e ne determina i caratteri ed i termini, ivi compresi i poteri sostitutivi statali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riordinano i propri ordinamenti uniformandosi alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, nel rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa di cui godono e nella salvaguardia dei principi già riconosciuti di equiparazione di tutto il personale di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I rapporti con il Servizio sanitario nazionale e gli altri enti ed organismi con lo stesso correlati sono disciplinati con apposite convenzioni da stipulare in conformità a quanto disposto al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono fissati i requisiti e le procedure ai fini del riconoscimento del carattere scientifico nazionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato.

4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono riordinati, tenuto conto dei princìpi di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503, e successive modificazioni, come aziende pubbliche di servizio dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, sulla base di un

atto di indirizzo e coordinamento da emanare, sentita la Conferenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il riordinamento è disposto con legge della regione nella quale ha sede l'istituto, previa intesa con le regioni o province autonome di riferimento territoriale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, tenendo presenti, in quanto applicabili, i princìpi e le disposizioni di tale legge regionale e della presente legge. Il finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali è posto a carico del Fondo sanitario interregionale di parte corrente; per il finanziamento delle attività di rilievo nazionale si provvede a carico della quota del Fondo stesso, di cui all'articolo 1, comma 5. Al personale degli istituti zooprofilattici sperimentali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

5. I rapporti tra le università che gestiscono direttamente policlinici universitari, cliniche e istituti universitari di ricovero e cura ed il Servizio sanitario nazionale sono disciplinati da convenzioni stipulate per ciascun policlinico tra le regioni e province autonome e le università medesime, rappresentate dal rettore che si avvale, per le università statali, dell'organo di gestione del policlinico di cui all'articolo 18 della legge 9 dicembre 1985, n. 705. Le convenzioni sono stipulate, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza. In caso di mancata stipula delle convenzioni, decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni sono stipulate dal Ministro della sanità e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le regioni o province autonome e le università interessate.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 regolano, nel rispetto prioritario dell'attività didattica e di ricerca dell'università, l'apporto dell'attività assistenziale dei policlinici universitari al Servizio sanitario nazionale nel territorio della regione o provincia autonoma, secondo quanto stabilito dal piano sanitario regionale e garantiscono agli stessi il finanziamento di tutte le spese sostenute nell'anzidetta attività in applicazione, in quanto estensibili, degli *standard* vigenti per analoghe strutture ospedaliere, come recepiti nelle convenzioni.

7. Lo statuto dell'università determina le modalità organizzative dei policlinici gestiti direttamente per lo svolgimento delle attività assistenziali in analogia con quanto previsto per le aziende ospedaliere autonome, nel rispetto dei princìpi dell'autonomia dell'università.

8. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani sanitari regionali. Le strutture sanitarie non universitarie da utilizzare ai fini didattici per la formazione di medici specializzandi sono individuate dalle regioni e province autonome e dalle università, con apposite convenzioni o con quelle previste al comma 13, stipulate nel rispetto dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Nelle scuole di specializzazione attivate presso strutture sanitarie pubbliche convenzionate, i corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico possono essere conferiti per affidamento secondo le disposizioni di cui

all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, a personale medico di ruolo, in servizio presso le strutture stesse, appartenente al primo e al secondo livello dirigenziale, fermo restando il conferimento della direzione della scuola ad un professore universitario.

9. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento dei policlinici universitari e della nuova disciplina dello stato giuridico del personale tecnico dell'università, al fine di garantire le funzioni assistenziali, in relazione alle convenzioni stipulate con il Servizio sanitario nazionale, ai policlinici universitari è consentita l'utilizzazione per funzioni assistenziali del personale medico laureato dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria. Le convenzioni di cui al comma 5, sulla base delle indicazioni dei piani regionali relative agli *standard*, determinano i posti necessari di personale medico di livello iniziale e di personale non medico da adibire all'assistenza, e provvedono a coprire, ove necessario, i posti delle dotazioni organiche dell'ateneo relativi al personale laureato medico e al personale non medico delle aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie. Le università procedono alla copertura dei posti mancanti secondo la normativa concorsuale vigente. È consentita inoltre l'utilizzazione ai fini di cui sopra, durante il periodo della loro formazione, dei medici specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione istituite in attuazione della normativa vigente per i Paesi della Comunità economica europea. Le università provvedono altresì all'assunzione del personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, le università che gestiscono policlinici, cliniche e istituti di ricovero e cura, sulla base dei posti di organico deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione entro il 31 ottobre 1989 per corrispondere alle esigenze assistenziali e recepiti in sede di convenzione tra l'università e la regione o provincia autonoma, sono autorizzate a coprire per concorso i posti di personale laureato tecnico non coperti da personale laureato di ruolo. I predetti concorsi sono riservati, per la metà dei posti, a candidati laureati che, in servizio alla data del 31 ottobre 1989, abbiano svolto presso le predette strutture, anche non continuativamente, prestazioni professionali ai fini assistenziali comunque retribuite per almeno 720 ore annue nel quadriennio precedente la anzidetta data.

11. I professori universitari di ruolo, della fascia degli associati, ai quali vengono attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, devono essere in possesso dell'idoneità nazionale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *e*).

12. Negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in relazione alla presenza di strutture clinicizzate, i consigli di amministrazione sono composti da nove membri, dei quali due nominati dalla giunta regionale o della provincia autonoma, scelti tra cinque nominativi di persone, non appartenenti alla facoltà di medicina, proposti dal rettore dell'università di cui fanno parte le strutture clinicizzate, e gli altri sette nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*). L'organizzazione dell'azienda deve comunque tenere conto delle esigenze didattiche e di ricerca proprie della facoltà

di medicina. Il direttore generale è nominato dalla giunta regionale o della provincia autonoma, sentito il rettore dell'università, su proposta del consiglio di amministrazione. Negli organismi collegiali professionali va assicurata una proporzionale presenza di personale docente e ricercatore universitario.

13. L'apporto delle attività assistenziali delle strutture clinicizzate a direzione universitaria nelle aziende ospedaliere di cui al comma 12, e quello delle cliniche universitarie operanti in altre strutture ospedaliere, nonchè l'apporto all'attività di didattica e di ricerca di strutture a direzione ospedaliera nell'ambito delle medesime aziende, da utilizzare in particolare per i fini didattici della formazione dei medici specializzandi, viene disciplinato esclusivamente da convenzioni stipulate, sulla base delle indicazioni della programmazione sanitaria regionale, sentite le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative, tra le regioni e province autonome e i rettori delle università, in conformità a schemi-tipo di convenzione approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza. In caso di mancata stipula delle convenzioni, decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni sono stipulate dal Ministro della sanità e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite rispettivamente la regione o provincia autonoma e l'università interessata, e comunque sulla base delle indicazioni della programmazione sanitaria regionale. Nelle predette strutture, il personale laureato medico di ruolo dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria svolge anche le funzioni assistenziali di livello iniziale. Le stesse convenzioni possono prevedere l'affidamento della direzione di strutture ospedaliere a professori universitari di ruolo, della fascia degli ordinari, con rapporto di durata quinquennale rinnovabile.

14. Fino all'emanazione degli schemi-tipo delle convenzioni di cui ai commi 5 e 13, per tutti i presìdi di cui al presente articolo si utilizzano gli schemi-tipo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Le convenzioni già stipulate ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno vigenza sino alla stipula delle nuove convenzioni.

16. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall' articolo 7, comma 1, ove non direttamente perseguibili ai sensi di tale articolo, le regioni e le province autonome, con riferimento alla convenzione di cui al comma 13 del presente articolo, provvedono con il primo piano sanitario regionale alla costituzione di aziende ospedaliere e di policlinici universitari mediante scorporo o trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie e di strutture ospedaliere, riaccorpandole rispettivamente in stabilimenti omogenei universitari od ospedalieri secondo esigenze di programmazione e ridistribuzione sul territorio. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 12 e 13 del presente articolo.

17. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con gli ospedali militari per regolare i rapporti tra gli stessi ed il Servizio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni della program-

mazione sanitaria regionale. Le convenzioni sono stipulate in conformità a schemi-tipo approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

18. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che detti norme per l'organizzazione del servizio sanitario penitenziario secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo di personale sanitario nell'organico dell'amministrazione penitenziaria, al quale si estendono, in quanto applicabili, i principi di cui all'articolo 12, al fine di assicurare l'assistenza sanitaria di medicina generale e specialistica in tutti gli istituti e servizi penitenziari, ivi compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari;

b) assunzione nell'organico di cui alla lettera *a*) del personale sanitario operante negli istituti e servizi penitenziari alla data di entrata in vigore della presente legge e con almeno tre anni di servizio;

c) istituzione di un servizio di consultorio per le problematiche inerenti alle dinamiche interpersonali insorgenti all'interno del personale penitenziario e nei rapporti tra il personale, i detenuti e gli internati;

d) individuazione per ciascuna struttura penitenziaria di appositi reparti ospedalieri di riferimento, anche per le malattie infettive, destinati al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e dell'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, dei detenuti e degli internati, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento;

e) previsione che, limitatamente all'assistenza specialistica e di guardia medica, le strutture penitenziarie, nei casi in cui non sia possibile garantire l'erogazione dell'anzidetta assistenza mediante il personale di cui alla lettera *a*) e i rapporti convenzionali di cui al comma 19, possano stipulare convenzioni con liberi professionisti secondo lo schema-tipo definito dall'amministrazione penitenziaria;

f) individuazione di strutture ospedaliere per la terapia psichiatrica dei destinatari delle misure di sicurezza personali previste dagli articoli 219 e 222 del codice penale, per i quali non emergano particolari esigenze custodiali o comunque di sicurezza;

g) riorganizzazione, in attesa della legge di riforma dei servizi di tutela della salute mentale, degli ospedali psichiatrici giudiziari secondo principi omogenei a quelli previsti per gli ospedali pubblici.

19. L'assistenza sanitaria relativa agli istituti penitenziari, che non può essere garantita dal personale di cui al comma 18, lettera *a*), è assicurata dal Servizio sanitario nazionale con rapporti convenzionali obbligatori stipulati dalla regione o provincia autonoma e dalla direzione degli istituti penitenziari, fermo restando l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. Le istituzioni di cui al presente articolo e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su un'apposita quota di riserva, determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza, in sede di definizione delle disponibilità per i mutui.

21. Fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in esecuzione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, i rapporti con le regioni, ove esistono presidi ospedalieri dell'Ordine stesso, vengono regolati da apposite convenzioni. Dette convenzioni sono stipulate fra le regioni interessate e l'Ordine mauriziano e disciplinano l'apporto dell'attività assistenziale dei suddetti presìdi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale stabilendo i relativi finanziamenti sia di parte corrente sia in conto capitale.

22. Le norme del presente articolo, si estendono, in quanto applicabili, agli enti di ricerca, di cui all'articolo 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In sede di riordino vengono fissati i requisiti e le procedure ai fini del riconoscimento del carattere scientifico nazionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato».

8.30 POLLICE

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «convenzioni» *inserire le seguenti*: «da stipulare con le regioni».

8.31 POLLICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le suddette convenzioni possono essere effettuate soltanto qualora le strutture del Servizio Sanitario Nazionale siano inadeguate alla richiesta di prestazione proveniente dall'utenza o comunque a questa insufficienti».

8.21 MODUGNO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Gli istituti di ricovero» *con le altre*: «Gli statuti delle Università dettano le disposizioni per la costituzione degli organi e per l'organizzazione delle strutture delle cliniche e dei policlinici gestiti direttamente dalle Università – denominati Policlinici universitari – secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato di concerto con il Ministro della sanità entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tali criteri debbono

consentire una organizzazione funzionale delle strutture, idonea al perseguimento in forma integrata degli obiettivi di didattica, ricerca e assistenza nel rispetto dei princìpi dell'autonomia universitaria. Le modalità per la gestione autonoma, amministrativa e contabile, sono fissate nel regolamento di Ateneo, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo i princìpi ivi previsti, comunque assicurando una gestione distinta nell'ambito dell'ateneo per le risorse di cui al comma 6 del presente articolo. Gli altri istituti di ricovero».

8.18 VESENTINI, CALLARI GALLI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI

Sopprimere il comma 3.

8.32 POLLICE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503, sono riordinati come aziende pubbliche di servizio dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Il riordinamento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con il provvedimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo presenti, in quanto applicabili, i principi di cui alla presente legge. Il finanziamento degli stessi, per le attività di rilievo nazionale, fa carico alla quota del fondo sanitario interregionale di cui all'articolo 1, comma 3; il finanziamento per le restanti attività fa carico al fondo sanitario interregionale di cui all'articolo 1, comma 2. Al personale degli istituti zooprofilattici sperimentali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge».

8.6 RANALLI, FRANCHI, GALEOTTI, MERIGGI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503, sono costituiti in aziende pubbliche di servizio dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, con provvedimento della regione in cui insiste l'istituto, previa intesa con le altre regioni o province interessate per giurisdizione. Si applicano i princìpi di cui all'articolo 4 della presente legge. Il finanziamento degli stessi, per le attività di rilievo nazionale, fa carico alla quota del fondo sanitario interregionale di cui all'articolo 1, comma 3; il finanziamento per le restanti attività fa carico al fondo sanitario interregionale di cui all'articolo 1, comma 2. Al personale degli istituti zooprofilattici sperimentali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge. Il direttore generale è nominato a seguito

di pubblico concorso bandito con i criteri stabiliti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503».

8.29 FERRARA Pietro

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» *con le altre*: «previa intesa con la Conferenza».

8.7 IMBRÌACO, BERLINGUER, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, FERRAGUTI, GALEOTTI, DIONISI, CASCIA, GIUSTINELLI, TORNATI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «della quota» *fino alla fine del comma, con le altre*: «del bilancio dello Stato con ammontare determinato dalla legge finanziaria».

8.33 POLLICE

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1978, n. 833», *inserire le seguenti*: «e secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari regionali».

8.100 IL RELATORE

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» *con le altre*: «centottanta giorni» *e dopo le parole*: « presente legge» *inserire le seguenti*: «previa diffida».

8.8 IMBRÌACO, BERLINGUER, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, FERRAGUTI, GALEOTTI, MERIGGI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

8.22 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Servizio sanitario nazionale assicura ai policlinici a gestione diretta, per quanto concerne l'assistenza sanitaria, l'equivalente finanziario di tutte le spese di gestione di un ospedale di alta specializzazione di pari livello assistenziale e tecnologico, sulla base, per quanto concerne il personale, degli *standard* di cui al decreto del Ministro della sanità in data 13 settembre 1988, e dei criteri adottati in ambito

regionale o provinciale per il finanziamento delle attività ospedaliere, per quanto concerne le restanti spese di funzionamento».

8.15 VESENTINI, CALLARI GALLI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI

Al comma 6, sostituire le parole da: «in applicazione», *fino alla fine del comma con le altre*: «valutandole secondo gli *standard* vigenti per analoghe strutture ospedaliere».

8.101 IL RELATORE

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Le università» *inserire le seguenti*: «esprimendo pareri non vincolanti».

8.19 DIONISI, MERIGGI, LIBERTINI

Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'impegno dei medici specializzandi nelle attività di ricerca e assistenziali deve essere subordinato al pieno reperimento della direttiva CEE 82/76/CEE sulla formazione dei medici specialisti sia per quanto riguarda la remunerazione che per quanto concerne gli obblighi di servizio e l'inquadramento giuridico e professionale».

8.20 DIONISI, MERIGGI, LIBERTINI

Al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, prevede il numero massimo di posti aggiuntivi di personale laureato medico attivabili in base alle convenzioni di cui al comma 5. In prima applicazione e non oltre l'approvazione del primo piano di sviluppo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure previste nell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, possono essere emanati specifici piani annuali di previsione e riparto dei posti aggiuntivi».

8.102 IL RELATORE

Al comma 9 sopprimere il secondo periodo.

8.16 VESENTINI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «sulla base delle indicazioni» *inserire le seguenti*: «del piano sanitario nazionale e».

8.103 IL RELATORE

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «agli *standard*», *inserire le seguenti*: «nonchè dei piani triennali universitari».

8.104 IL RELATORE

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «e provvedono», *fino alla fine del periodo.*

8.105 IL RELATORE

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: «mancanti», *con l'altra*: «vacanti».

8.106 IL RELATORE

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

8.23 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «720 ore» *con le altre*: «1.300 ore».

8.9 IMBRÌACO, BERLINGUER, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, FERRAGUTI, GALEOTTI, DIONISI

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: «sentito il rettore,» *con le altre*: «di concerto con il rettore».

8.3 SIGNORELLI

Al comma 10 sopprimere l'ultimo periodo.

8.1 AZZARETTI

Sopprimere il comma 12.

8.10 IMBRÌACO, BERLINGUER, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, FERRAGUTI, GALEOTTI, DIONISI

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «scelti tra cinque nominativi di persone non appartenenti alla facoltà di medicina proposti» *con le altre:* «scelti fra una rosa di cinque esperti in campo amministrativo, proposta».

8.4 SIGNORELLI

Al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole: «sentito il Rettore dell'Università».

8.2 AZZARETTI

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» *inserire le seguenti*: «previa diffida».

8.11 IMBRÌACO, BERLINGUER, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, FERRAGUTI, GALEOTTI, DIONISI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «sentite rispettivamente la regione o provincia autonoma» *con le altre*: «previa intesa rispettivamente con le regioni o le province autonome».

8.108 RIZ, DUJANY, RUBNER

Al comma 15, sostituire le parole: «stipula delle nuove convenzioni» *con le altre*: «scadenza delle stesse».

8.24 MODUGNO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sopprimere il comma 16.

8.5 SIGNORELLI

Sopprimere il comma 16.

8.12 IMBRÌACO, BERLINGUER, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, FERRAGUTI, GALEOTTI, DIONISI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Sopprimere il comma 16.

8.25 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 16 sostituire le parole: «Le regioni e province autonome» *con le altre*: «Le regioni o le province autonome e le università che non gestiscono policlinici universitari».

8.17 VESENTINI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI

Al comma 16, sostituire le parole: «Le regioni e province autonome», *con le altre*: «Le regioni o le province autonome e le università che non gestiscono i policlinici universitari».

8.107 IL RELATORE

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le regioni e le province autonome possono stabilire accordi con gli ospedali militari per ricerche e programmi epitemiologici. Le regioni e le province autonome devono provvedere anche al coordinamento dell'attività svolta dagli ospedali militari con quella svolta dal Servizio sanitario nazionale».

8.26 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO

Sostituire i commi 18 e 19 con il seguente:

«18. L'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, sulla base di convenzioni stipulate su richiesta del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver proceduto gli stessi istituti alla piena utilizzazione del personale sanitario ivi addetto, compreso quello di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, il quale è tenuto a prestare la propria opera all'interno degli anzidetti istituti per non meno di tre ore al giorno. Le convenzioni sono stipulate, nell'ambito della programmazione regionale dalle aziende pubbliche dei servizi sanitari e dagli istituti penitenziari interessati, secondo uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'assistenza ospedaliera le regioni e le province autonome, previa intesa con il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad organizzare una struttura con posti letto presso un ospedale civile di ogni città capoluogo di provincia da destinare esclusivamente al ricovero dei detenuti e degli internati. L'amministrazione penitenziaria è tenuta ad assicurare la sicurezza ed il piantonamento all'interno delle suddette strutture».

8.109 IL RELATORE

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. L'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari è assicurata dal Servizio sanitario nazionale con rapporti convenzionali obbligatori stipulati dalle regioni o provincie autonome e dalla direzione degli istituti penitenziari, sulla base di uno schema tipo da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte del Ministro della sanità di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Entro lo stesso termine con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate modalità e tempi per il trasferimento

al Servizio sanitario nazionale delle strutture sanitarie e del personale sanitario dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e per l'allocamento nel Fondo sanitario interregionale delle risorse finanziarie corrispondenti alla spesa storica sostenuta dal Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1990 per i servizi sanitari da esso erogati».

8.13 IMBRÌACO, BERLINGUER, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, FERRAGUTI, GALEOTTI, DIONISI, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Al comma 18, lettera a), *sostituire le parole da*: «istituzione di un ruolo» *fino a*: «articolo 12» *con le altre*: «regolare con un contratto del tipo *part-time*, con la presenza minima di tre ore al giorno, il rapporto di lavoro per i medici penitenziari incaricati,».

8.34 SIGNORELLI

Al comma 18, lettera a) *dopo le parole*: «in quanto applicabili» *inserire le seguenti*: «e senza oneri».

8.35 IL GOVERNO

Al comma 18, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

b) estensione del contratto di cui alla lettera *a*) al personale sanitario operante negli istituti e servizi penitenziari con almeno un anno di servizio.

8.27 SIGNORELLI

Al comma 18 sostituire la lettera g) *con la seguente*:

«*g*) riorganizzazione degli ospedali psichiatrici giudiziari sulla base del criterio di territorialità, con strutture presenti almeno in ogni Regione e con parametri di servizi e di personali omogenei con quanto disposto per strutture di ricovero psichiatrico del decreto ministeriale 13 settembre 1988, in applicazione della legge 8 aprile 1988, n. 109».

8.14 IMBRÌACO

Al comma 19 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'intervento del Servizio sanitario nazionale deve essere organizzato sulla base di programmi relativi in special modo ai problemi dell'AIDS e della tossicodipendenza».

8.28 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO

In data successiva sono stati presentati i seguenti, ulteriori emendamenti:

All'emendamento 8.21, sostituire le parole da: «inadeguate» *fino alla fine con le seguenti*: «state dichiarate inadeguate alla richiesta di prestazione proveniente dall'utenza da una commissione composta da operatori a tempo pieno di strutture pubbliche dalle stesse discipline per le quali è stata richiesta la convenzione».

8.21/1 MERIGGI, DIONISI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO, SERRI, TRIPODI, VOLPONI

All'emendamento 8.29, al primo periodo sostituire le parole: «con provvedimento della regione» *fino a* «di cui all'articolo 4 della presente legge» *con le altre*: «con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con il procedimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 tenendo presenti, in quanto applicabili, i princìpi di cui alla presente legge».

8.29/1 MERIGGI, DIONISI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO, SERRI, TRIPODI, VOLPONI

All'emendamento 8.33, aggiungere in fine le seguenti parole: «di ogni anno».

8.33/1 MERIGGI, DIONISI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO, SERRI, TRIPODI, VOLPONI

All'emendamento 8.28, sostituire le parole: «sulla base di», *con le altre:* «anche con», *sopprimere le parole:* «in special modo».

8.28/1 MERIGGI, DIONISI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO, SERRI, TRIPODI, VOLPONI

Prima di dare la parola ai presentatori per l'illustrazione degli emendamenti, invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi il 31 luglio della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli da 8 a 16.

VENTURI, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo e gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea fino all'articolo 10, in aggiunta al parere reso in data 9 luglio 1991 comunica quanto segue.

L'emendamento 8.109 verte in tema di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari: il parere è favorevole a condizione, in mancato rispetto della quale realizzerebbe un caso di mancanza di copertura

finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'inserimento della precisazione che le convenzioni stipulate dal servizio sanitario con l'amministrazione penitenziaria devono avvenire senza oneri. La parte dell'emendamento relativa all'organizzazione di una struttura con posti-letto presso gli ospedali civili di ogni città capoluogo di provincia, da destinare ai detenuti, dovrebbe essere quantificata e coperta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: pertanto il parere è contrario. Si suggerisce di modificare la norma al fine di predisporre apposite strutture per la sorveglianza dei malati.

L'emendamento 9.2 prevede assunzioni di personale in deroga all'attuale normativa: poichè può comportare oneri il parere è contrario.

Gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 attribuiscono alle province funzioni in tema di igiene: a tali funzioni dovrebbero probabilmente corrispondere risorse, che andrebbero quantificate e coperte. Pertanto la Commissione condiziona il proprio parere, in mancato rispetto della quale darebbe luogo a un caso di mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un emendamento atto a precisare che le funzioni in questione debbono essere svolte dalla provincia nell'ambito dei trasferimenti ordinari.

L'emendamento 10.1 sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10, che costituiva norma tendente a limitare i costi: rischiando esso di comportare oneri, il parere è contrario».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo e gli emendamenti a partire dall'articolo 11 e sino all'articolo 16, dichiara di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento, ad eccezione delle seguenti disposizioni.

Sull'emendamento 11.6 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a meno che esso non sia limitato ad operare deroghe limitatamente all'età.

L'emendamento 11.2 riduce alla metà l'importo del ticket in caso di prestazione resa da struttura pubblica: occorre pertanto quantificarlo e coprirlo, conseguentemente il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 11.100 sopprime il comma 2, che istituiva il principio, fondamentale nel disegno di legge di riforma, delle prestazioni in regime di assistenza indiretta. La sua approvazione costituirebbe pertanto una grave lesione dei principi ispiratori del riordinamento del Servizio sanitario, con possibili riflessi sulla spesa.

All'articolo 12, comma 3 è opportuno chiarire che l'attività libero-professionale deve avvenire fuori dell'orario di lavoro per tutto il personale.

Sull'articolo 12, comma 4, lettere *e*) ed *i*), e connesso emendamento 12.104 la Commissione si riserva di trasmettere un successivo parere.

Gli emendamenti 12.6, 12.7, 12.26 e 12.28 consentono promozioni per il personale che svolge da tempo funzioni apicali: il parere è pertanto contrario, per mancanza di quantificazione e copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione ai pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente potrebbero rendersi necessarie votazioni qualificate con il procedimento elettronico.

Il termine prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento decorre da questo momento.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, desidero avere innanzitutto un chiarimento perchè sentendo soltanto la lettura dei pareri è difficile orientarsi. Oltretutto è anche peggiorata l'acustica dell'Aula.

SALVATO. È peggiorata anche la luce!

LIBERTINI. Signor Presidente, volevo sapere se le osservazioni della Commissione bilancio partono dall'articolo 9 o dall'articolo 8.

PRESIDENTE. Dall'articolo 8.

LIBERTINI. Allora a maggior ragione devo farle questa richiesta. Ho già evidenziato in questa sede la necessità di dare un minimo di ordine ai nostri lavori. Non è possibile lavorare così, mentre stiamo approvando un provvedimento. Ritengo necessario che tutti i senatori dispongano del testo scritto del parere trasmesso dalla 5ª Commissione permanente, che non può essere soltanto ascoltato. Inoltre, debbono disporre anche del tempo necessario per leggerlo. Se ora si dovesse passare all'esame di un emendamento su cui si è espressa la Commissione bilancio, dovrei chiedere una breve sospensione per poter leggere i pareri, che mi sembrano molto incidenti.

Quindi, la richiesta che faccio alla Presidenza è di avere una distribuzione, la più rapida possibile, di questi testi. Inoltre chiedo al Presidente e al relatore che ci venga data la possibilità di esaminare i pareri, in quanto si riferiscono ad una materia molto seria che non può essere affrontata e decisa con leggerezza.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, la distribuzione dei testi dei pareri verrà fatta immediatamente. Per quanto riguarda il tempo, ne abbiamo quanto vogliamo in quanto il primo emendamento a cui si riferisce il parere è l'8.109 che verrà preso in considerazione tra circa un'ora. Procediamo con l'illustrazione degli emendamenti.

Comunico che i senatori Pollice e Modugno hanno rinunciato all'illustrazione dei propri emendamenti.

VESENTINI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 8.18, 8.15, 8.16 e 8.17.

Con l'emendamento 8.18 prendiamo atto della nuova situazione che si è creata nelle università in seguito all'approvazione della legge n. 168, che si riferisce alla istituzione del nuovo Ministero. Questo provvedimento ha introdotto una serie di indicazioni generali sull'auto-

nomia degli atenei che sono già attive. In sostanza non è necessario attendere l'approvazione del provvedimento di cui si sta discutendo presso la Camera dei deputati (già approvato dal Senato) e che si riferisce all'autonomia universitaria. In base a tale provvedimento gli statuti delle università dettano le disposizioni per la costituzione degli organi e per l'organizzazione delle varie strutture scientifiche e didattiche presenti nelle università. Ciò ovviamente vale anche per le facoltà di medicina e per tutte le strutture ad essa collegate, in particolare per i policlinici universitari.

Tuttavia, noi ci rendiamo conto che le facoltà di medicina, i policlinici universitari e le cliniche universitarie rispondono a delle esigenze di carattere nazionale che sono diverse da quelle alle quali risponde un istituto o un dipartimento universitario; rispondono, cioè, a domanda di assistenza sanitaria, che ha un carattere assolutamente diverso da quelle che sono le altre prestazioni dell'università.

Quindi, è naturale che vi sia una norma speciale per queste istituzioni relative alla sanità nelle università. Pertanto noi riteniamo che l'autonomia universitaria, garantita dall'articolo 16 della legge n. 168, debba essere in qualche misura controllata da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, emanato di concerto con il Ministro della sanità, per cercare di dare un carattere uniforme alle iniziative che verranno prese in merito ai policlinici. Questo è lo spirito del nostro emendamento.

In questo frattempo, un emendamento che credo sia stato presentato in questo momento dal senatore Bompiani allarga in un certo senso la validità di questo nostro emendamento non solo ai problemi che riguardano i policlinici universitari, ma anche a quelli che riguadano tutte le strutture sanitarie dentro l'università. Per questa ragione, se questo emendamento verrà approvato, noi siamo disposti a ritirare l'emendamento 8.18.

LIBERTINI. Non conosciamo il testo di questo nuovo emendamento.

VESENTINI. Credo che tale emendamento debba ancora essere distribuito.

Comunque, lasciamo in sospeso la questione e resta valido il nostro emendamento che potremo ritirare quando verrà formalizzato l'emendamento del senatore Bompiani. Per il momento, ripeto, non ritiro questo emendamento, rimanendo in attesa che venga presentato l'emendamento che mi è stato annunciato.

L'emendamento 8.15 tende a sottolineare il fatto che in un policlinico, in una qualunque struttura universitaria a fine sanitario devono essere nettamente distinti i finanziamenti che provengono per l'attività di ricerca e per l'attività didattica da quelli che invece sono destinati all'attività sanitaria. Il senso di questo emendamento è quello di sottolineare questa distinzione e anche la determinazione degli *standards* ai quali si devono riferire questi finanziamenti e per i quali noi facciamo riferimento a un decreto del Ministro della sanità emanato il 13 settembre 1988. Ripeto, lo spirito dell'emendamento è quello di

indicare chiaramente lo spartiacque tra finanziamenti destinati alla didattica e alla ricerca, dai finanziamenti che invece sono destinati all'attività sanitaria.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 8.16. Questo emendamento si propone di sopprimere il secondo periodo del comma 9 secondo il quale: «Le convenzioni di cui al comma 5, sulla base delle indicazioni dei piani regionali, determinano i posti necessari di personale medico di livello iniziale e di personale non medico da adibire all'assistenza e provvedono a coprire, ove necessario, i posti delle dotazioni organiche dell'ateneo relativi al personale laureato medico e al personale non medico delle aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie».

Lo spirito di questo emendamento, signor Presidente, risponde alla situazione anomala delle nostre facoltà di medicina. Secondo dei dati che sono stati forniti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, quindi dati ufficiali, la facoltà di medicina raccoglie il 6 per cento degli iscritti all'università, il 13 per cento dei laureati e il 24,5 per cento dei docenti.

È chiaro che si crea una situazione di forte squilibrio, cui dovremo porre mano, anche se ci rendiamo conto che i problemi della facoltà di medicina sono di natura diversa da quelli che possono essere presenti nelle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza o anche, in certa misura, nella facoltà di scienze.

Non intendiamo certo porre mano qui e adesso a questo riequilibrio, dal momento che si tratta di un'operazione assai più impegnativa che non quella di approvare il presente provvedimento. Vogliamo però che questi squilibri non si accentuino. Pertanto, riteniamo che non si possa consentire che vi siano degli ingressi negli organici delle università che non siano in qualche modo controllati dal piano triennale. Tanto più che la legge n. 245 del 1990, istitutiva della programmazione universitaria, ha introdotto norme precise.

La finalità del nostro emendamento è appunto questa. Nella discussione svoltasi in sede di Commissione sanità si è giunti alla formulazione dell'emendamento 8.102, proposto dal relatore, che raccoglie numerose delle esigenze presenti nel nostro emendamento. Qualora, quindi l'emendamento 8.102 venisse approvato saremmo pronti a ritirare il nostro.

L'emendamento 8.17 si illustra praticamente da sè. Esso risponde ad una situazione in qualche modo equivoca introdotta con il comma 16, laddove si afferma che possono sempre essere istituite nuove strutture ospedaliere universitarie indipendentemente dalla situazione pregressa.

Se un'università ha già un policlinico universitario riteniamo non sia lecito che cominci a costituire un secondo policlinico convenzionato o qualcosa di simile. Il nostro emendamento, quindi, tende a precisare che quanto stabilito nel comma 16 si applica alle regioni o alle province autonome o alle università che non gestiscono policlinici universitari. Se già li gestiscono è chiaro che non dovrebbe essere ad esse consentito di costituire nuove strutture.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.6 è stato ritirato.

Il presentatore rinunzia ad illustrare l'emendamento 8.29.

* IMBRÌACO. Signor Presidente, la mia illustrazione richiederà poco tempo, giacchè si tratta di questioni tutto sommato non sostanziali ai fini dell'economia del discorso.

Con l'emendamento 8.8 si tende ad introdurre una rettifica al testo della Commissione circa i mancati impegni da parte degli enti locali nel varare i consigli di amministrazione ed i piani. A questo punto subentrerebbe l'autorità centrale del Ministero, e per esso il Governo, per realizzare quanto non è stato fatto da parte delle istituzioni locali e regionali.

Trattandosi di materie particolarmente delicate quali gli istituti a carattere scientifico, i policlinici e gli ospedali ad altissima specializzazione, il punto meriterebbe qualche elasticità; pertanto con questo emendamento proponiamo una modifica passando dai novanta ai centottanta giorni, prevedendo al contempo un preavviso alle amministrazioni inadempienti.

La stessa argomentazione vale anche per l'emendamento 8.11 , un altro emendamento in cui si ripropone il problema della surroga della autorità centrale alle inadempienze regionali, emendamento per il quale esprimo ovviamente le stesse considerazioni.

Altra materia riguarda invece l'emendamento 8.9 che fa riferimento alla annosa questione del precariato nei policlinici universitari, per il quale noi, pur avendo in passato contestato duramente le scelte compiute dalle amministrazioni universitarie e pur prendendo atto che bisogna in qualche modo superare queste difficoltà e non mettere i policlinici nelle condizioni di restare definitivamente paralizzati a causa della mancanza di concorsi, riteniamo tuttavia che una politica di sanatoria vada perseguita con un minimo di moralità. Pertanto ci sembra francamente eccessivo e controproducente per la moralizzazione del settore aver previsto nel testo licenziato dalla Commissione il tetto di 720 ore, cioè qualcosa meno di due ore di lavoro al giorno. Avremmo preferito quantomeno prevedere 1.300 ore annue che equivalgono ad un *part time* di 4 ore al giorno per dare una parvenza di lavoro effettivo a questa massa di giovani che devono trovare sistemazione.

Con l'emendamento 8.10 chiediamo la soppressione del comma 12, che fa riferimento ai tipi di consigli di amministrazione che andrebbero nominati una volta che, approvato l'articolo 7, rimane un limitato numero di ospedali ad alta specializzazione. Anche in questo caso la formulazione individuata contiene un grosso pasticcio, perchè si parla di 5 componenti nominati dal rettore al di fuori della facoltà di medicina, di due componenti nominati dalla giunta regionale, un pasticcio tale che finisce per rendere ingovernabile proprio quei settori nei quali avremmo bisogno di maggiore semplicità, elasticità e qualificazione.

Sull'emendamento 8.11 mi sono già espresso: si tratta di preavvertire le amministrazioni universitarie rimaste inadempienti e pertanto con questo emendamento chiediamo che dalla data di entrata in vigore della presente legge sia previsto un preavviso previa diffida.

Chiediamo altresì con l'emendamento 8.12 la soppressione del comma 16, una scelta che a nostro parere dovrebbe essere fatta propria persino dal relatore, perchè tutto il lavoro compiuto questa mattina per

trovare una posizione unitaria sullo scorporo degli ospedali e il risultato positivo cui siamo approdati potrebbero essere vanificati dal comma 16, che non tenendo conto delle modifiche apportate stamattina ai commi precedenti, rischia di reintrodurre ciò che abbiamo cercato di limitare attraverso quel confronto serrato e positivo. Pertanto mi riferisco al relatore senatore Zito, che in questo momento è impegnato a verificare qualche altra parte delle argomentazioni, pregandolo di prestare attenzione particolare al comma 16 che, se non modificato in riferimento agli emendamenti introdotti stamane circa gli ospedali da scorporare, rischia di reintrodurre...

ZITO, *relatore*. Ci stavamo occupando anche di questo.

IMBRÌACO. Credo di trovare un consenso nella espressione del relatore e sarei soddisfatto se in conclusione accettasse i nostri suggerimenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.14, esso è relativo in sostanza alla riorganizzazione degli ospedali psichiatrici giudiziari: un tema, questo, sul quale il Parlamento ha prestato scarsa attenzione da molti anni. Mentre un dibattito di notevole spessore si è sviluppato in generale sugli ospedali psichiatrici, in relazione agli ospedali psichiatrici giudiziari allo stato versiamo in una condizione di arretratezza culturale, prima ancora che tecnica, che fa di queste strutture dei *lager* ben peggiori di quelli di cui ci siamo occupati in questi anni. Per tale ragione chiediamo una riorganizzazione di tali strutture, riferendoci ad organizzazioni regionali con parametri di servizi e di personale in linea e omogenei a quanto abbiamo già previsto per gli ospedali psichiatrici generali.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, per l'emendamento 8.109 si rende necessario che lei faccia qualche modifica in relazione al giudizio espresso dalla 5ª Commissione.

* ZITO, *relatore*. È esatto, signor Presidente.

Procedendo con ordine, l'emendamento 8.100 si giustifica in relazione all'introduzione dell'articolo 0.1 nel piano sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.101, l'espressione indicata ci sembra più corretta di quella adoperata nel testo. L'emendamento 8.102 recepisce una preoccupazione espressa dal senatore Vesentini: occorre infatti evitare una crescita abnorme dei posti di medico nei policlinici universitari in seguito alle convenzioni stipulate con le regioni.

L'emendamento 8.103 (piano sanitario nazionale) si spiega da sè; l'emendamento 8.104 (piani triennali universitari) si collega alle considerazioni fatte sull'emendamento 8.102. Anche per l'emendamento 8.105 si viene incontro alle preoccupazioni espresse dal senatore Vesentini e quindi rinvio alle sue spiegazioni. Infine, l'emendamento 8.106 corregge un puro errore materiale.

LIBERTINI. Il relatore sta illustrando i suoi emendamenti?

PRESIDENTE. Sí: gli emendamenti 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 8.104, 8.105, 8.106, 8.107 e 8.109.

LIBERTINI. Mi preme sottolineare che la discussione sull'articolo 8 è ancora aperta, non è esaurita.

ZITO, *relatore*. Naturalmente: mi permetto di fare riferimento anche alle opinioni di altri colleghi dell'opposizione proprio perchè, come lei ha ben compreso, senatore Libertini, questa maggioranza ed il relatore in particolare non sono per nulla chiusi alle proposte che vengono dall'opposizione.

Anche per l'emendamento 8.107, se permette il senatore Libertini, rinvio alla spiegazione che per un analogo emendamento ha dato il senatore Vesentini.

LIBERTINI. Questo glielo consento: sono altre le cose che non le consentirei!

ZITO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 8.109, devo dire di non aver compreso le obiezioni della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Le ha ricevute?

ZITO, *relatore*. Si, le ho lette, le ho meditate ma non le comprendo perchè non si capisce quale maggiore onere debba derivare allo Stato dal fatto che un detenuto venga curato nel penitenziario oppure dal Servizio sanitario nazionale. Però, siccome mi pare di aver capito che, se non si accetta la proposta di modifica suggerita dalla Commissione bilancio, dovremo ricorrere alla votazione qualificata, allora propongo di inserire al primo periodo, dopo la parola: «stipulate», le parole: «senza onere». Credo che questa formula dovrebbe soddisfare la Commissione bilancio per quanto, a mio giudizio, non vuol dire assolutamente nulla.

Di fronte all'obiezione della Commissione bilancio, per evitare che non venga approvata la norma, propongo poi di sopprimere gli ultimi due periodi dell'emendamento stesso.

Vorrei anche, visto che ho la parola, dire qualcosa a proposito del comma 16 che andrebbe modificato in conseguenza di ciò che abbiamo votato stamattina. Signor Presidente, se posso, vorrei formulare un emendamento.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di una proposta di coordinamento?

ZITO, *relatore*. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo presenti, verificheremo se si tratta veramente di una proposta di coordinamento.

DIONISI. Colgo l'occasione per illustrare tutti gli emendamenti e in generale per esprimere il nostro punto di vista sull'insieme della materia. Siamo stati colti di sorpresa circa la accelerazione che il

dibattito ha avuto su tale materia, materia sulla quale si sono avuti scontri e discussioni per molto tempo, perchè si sono riprodotte, anche in seno alla Commissione, quelle divisioni che di solito caratterizzano il mondo universitario e il mondo ospedaliero e che sono note a quanti conoscono i problemi dei policlinici e degli ospedali che ospitano strutture universitarie. È un problema enorme; tutti riconosciamo che molti ospedali del nostro paese negli ultimi anni si sono avvalsi della collaborazione e del contributo dell'Università, contributo reso possibile da particolari convenzioni che si sono diffuse in particolare come espansione di facoltà di medicina già esistenti, ma anche come occasione per gli ospedali di periferia di promuovere il salto di qualità necessario che si ritiene possibile soltanto attraverso il coinvolgimento dell'Università.

A dire il vero, in tutti i luoghi in cui si è realizzata questa collaborazione tra ospedali e facoltà di medicina si sono avuti risultati positivi. Non vi è dubbio e non va disconosciuto che il contributo e l'attività degli universitari studiosi abituati alla ricerca ed al maggior rigore metodologico ed all'uso più puntuale delle nuove tecnologie ha portato un notevole miglioramento degli ospedali in cui si sono inseriti. L'innesto, spesso felice, ha stimolato gli ambienti ospedalieri qualche volta attardati su una visione più tradizionale della medicina e delle discipline sanitarie in generale.

Non va ignorato tuttavia che gli ambienti di lavoro sono spesso caratterizzati da conflitti, da gelosie ed anche da una legittima resistenza da parte degli ospedalieri all'espansione dell'Università. Anche perchè nella pratica concreta gli amministratori delle USL, supportati anche dall'opinione pubblica, agevolano generalmente gli universitari nella progressione di carriera negli ospedali e nell'occupazione delle funzioni più prestigiose. Tutti i benefici attesi dalla collaborazione dell'Università con l'ospedale vengono vanificati proprio a causa di questi conflitti.

La sostanza dell'articolo al nostro esame risponde ad una logica di rappresentanza dei poteri più forti tendendo a rafforzare il mondo univeristario e la facoltà di medicina. Perciò mi sembra che come giudizio sull'impostazione generale sull'articolo si possa rilevare che, non voglio dire la *lobby*, ma gli interessi universitari sono entrati in campo con forza e sembra configurarsi, non dico una umiliazione, ma una inferiore considerazione delle professionalità degli operatori ospedalieri.

Tutto sommato con i nostri emendamenti non facciamo altro che riequilibrare, seppure parzialmente, quello che a noi appare delinearsi come un vero predominio delle baronie universitarie nel sistema sanitario.

Infatti, colleghi, è vero che gli universitari introducono metodologie più corrette che si fanno carico di patologie più complesse e selezionate rispetto a quanto non siano abituati a fare ospedali di provincia, e perciò in queste località la penetrazione dell'università può rappresentare effettivamente un miglioramento, ma è anche vero che, dall'altra parte, i medici ospedalieri rivendicano – non ascoltati o solo parzialmente ascoltati – un impegno e una funzione nel settore della

formazione che stimolerebbe certamente una loro crescita culturale e valorizzerebbe la professionalità che essi riescono a dimostrare nell'attività di ogni giorno in ospedale.

Questa è una lunga questione che fa parte della storia della nostra medicina. Molto spesso i medici ospedalieri vengono tacciati dagli universitari di essere dei praticoni, di non essere detentori di una cultura sanitaria moderna; gli ospedalieri, di contro, affermano che gli universitari conoscono meglio i libri che gli ammalati. Forse sono vere tutte e due le cose, forse non è vera nessuna delle due. Certo il fatto che gli universitari abbiano tra i loro compiti preminenti quello della ricerca e dell'insegnamento permette loro di operare una selezione dei malati e qualche volta disimpegnarsi dall'assistenza diretta, come se l'assistenza sanitaria del malato fosse un compito meno nobile che non l'insegnamento o la ricerca.

Questo non vale per tutti; spesso l'impegno è notevolissimo e so per certo che anche in quest'Aula sono presenti illustri professori universitari che sicuramente non riservano un minore impegno all'assistenza di quanto non ne riservino all'insegnamento e alla ricerca. Nelle università più piccole e periferiche, però, il fare ricerca o studiare le patologie più complesse spesso serve per una promozione, una autogratificazione, un riconoscimento di tipo sociale che spesso viene sofferto forse con qualche complesso di inferiorità da parte dei medici ospedalieri che non hanno le stesse opportunità.

Questi emendamenti, che abbiamo cercato di illustrare, pongono mano anche altri problemi, ad esempio rispetto alle convenzioni con istituti gestiti da enti religiosi, e secondo noi tendono a correggere uno squilibrio tra due legittimi interessi che entrano in gioco nell'applicazione dell' articolo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, si intende che i senatori Corleone, Signorelli e Riz abbiano rinunciato all'illustrazione dei propri emendamenti.

AZZARETTI. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 non ha bisogno di alcuna illustrazione in quanto è sufficientemente chiaro.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.2, devo sottolineare che l'ho presentato in quanto ritengo che sia superfluo sentire il rettore dell'università per la nomina del direttore generale, considerato soprattutto che nei consigli di amministrazione di questi istituti ci sono due rappresentanti dell'università. Se introduciamo la possibilità di sentire il rettore dell'università, qualcun altro potrebbe chiedere per quale motivo non si prevede anche la possibilità di sentire il sindaco del comune capoluogo dove dovrebbero essere eletti alcuni consiglieri.

Comunque, signor Presidente, colgo questa occasione per ricordare al relatore che, per quanto riguarda l'articolo 5, abbiamo emendato l'iniziale proposta di designare il direttore generale da parte delle regioni su proposta del consiglio di amministrazione. È stato unanimamente deciso che il direttore generale deve essere scelto dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti nell'albo nazionale. Coerentemente a quella proposta penso che debba essere soppresso quel passaggio inutile a cui mi sono riferito che potrebbe

far perdere tempo; a livello di coordinamento, poi, si potrebbe correggere quella che apparirebbe come un'anomalia rispetto al resto del provvedimento.

* DE LORENZO, *ministro della sanità*. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 8.35 per adeguarci ad una richiesta della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. È stato testè presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 8.21, aggiungere in fine:

«Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge vengono rinnovate le convenzioni con gli istituti privati, compresi quelli gestiti da enti religiosi, che sono in ogni caso subordinate alla dotazione dei requisiti tecnici e strumentali per garantire tutti i servizi e gli standards di assistenza previsti dal PSN e dai PSR.

La mancata erogazione di un servizio previsto dal PSN e dai PSR comporta l'automatica risoluzione della convenzione».

8.21/2 DIONISI, MERIGGI, TRIPODI, LIBERTINI, CROCETTA, MORO, SALVATO, SERRI

MERIGGI. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 8.19 in quanto riteniamo che debbano essere coinvolte anche le università nella elaborazione dei piani. Tuttavia riteniamo che il loro parere non debba essere vincolante: esso deve valere come i contributi che possono dare altri enti ed altri organismi.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.20...

PRESIDENTE. Senatore Meriggi, che emendamenti sta illustrando?

MERIGGI. Mi sto riferendo agli emendamenti 8.19, 8.20...

PRESIDENTE. No, senatore Meriggi; lei deve illustrare i subemendamenti 8.21/1, 8.29/1, 8.33/1 e 8.28/1.

LIBERTINI. Signor Presidente, perchè deve illustrare questi emendamenti?

PRESIDENTE. Perchè non sono stati ancora illustrati. Se poi non vuol farlo, può anche rinunciare.

MERIGGI. Signor Presidente, per quanto riguarda il sub-emendamento 8.21/1, partiamo dalla considerazione che in determinate aree del paese vi sono troppe convenzioni esterne. Quindi, stabilire che si decide di stipulare convenzioni quando le strutture pubbliche non sono in grado di soddisfare le esigenze degli utenti mi sembra inadeguato. Ciò potrebbe soprattutto portare ad una proliferazione di quelle convenzioni che – a nostro avviso – debordano dalle vere esigenze. Per questo

motivo proponiamo che venga inserito un filtro: queste esigenze debbono essere valutate, considerate e dichiarate da una commissione composta da operatori a tempo pieno di strutture pubbliche delle stesse discipline per le quali è stata richiesta la convenzione. Pensiamo che un filtro del genere possa garantire maggiormente il soddisfacimento di quelle esigenze che la struttura pubblica non è in grado di affrontare, senza stipulare convenzioni che poi magari possano creare quelle situazioni a cui ci siamo riferiti prima: in molte aree le convenzioni esterne sono troppe, non tanto in vista del soddisfacimento di esigenze della collettività quanto, forse, di quello degli interessi privati.

L'emendamento 8.29/1 credo si illustri da sè, nel senso che si chiede l'applicazione di una norma, per cui non è il caso di aggiungere altre parole. L'emendamento 8.33/1 è abbastanza banale perchè, quando si richiama la legge finanziaria, si dice: «di ogni anno» per chiarire meglio che non si tratta di un'unica legge ma che, annualmente, ci si rifà alla legge finanziaria.

L'emendamento 8.28/1 si illustra da sè, nel senso che vuol chiarire meglio il modo in cui è espresso l'emendamento al quale ci richiamiamo.

PRESIDENTE. Se lei volesse, per evitare di incorrere nella critica del verbo dovere, potrebbe illustrare anche l'emendamento 8.21/2 che ancora non è stato illustrato. Si tratta di un sub-emendamento presentato dai senatori Dionisi, Meriggi ed altri.

MERIGGI. Siccome si tratta di un emendamento che è stato presentato pochissimo tempo fa, preferirei che lo illustrasse la collega Salvato; si tratta di un emendamento che sto esaminando in questo momento.

SALVATO. Signor Presidente, con l'emendamento 8.21/2 noi intendiamo porre due questioni. La prima riguarda il rinnovo delle convenzioni su cui, a dir la verità, dovremmo forse esprimere qualche perplessità dal momento che non si capisce il perchè si debba sempre andare al rinnovo delle convenzioni. Ad ogni modo, questo rinnovo delle convenzioni vorremmo che fosse subordinato a requisiti molto precisi che non sono soltanto tecnici e strumentali, ma devono essere anche requisiti tali da garantire tutti i servizi e gli *standard* di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale e da quelli regionali. La mancata erogazione di un servizio previsto comporta, a nostro avviso, l'automatica risoluzione della convenzione.

In particolare, però, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che noi, nello scrivere questo emendamento, intendiamo estendere questa scelta molto precisa anche agli istituti privati, compresi quelli gestiti da enti religiosi. Noi avanziamo questa proposta, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, perchè riteniamo ci sia stata, nel corso degli anni, anche con leggi che poi si sono susseguite e che tenevano conto di alcune realtà, qualche cosa su cui oggi c'è la necessità di intervenire.

Non mi nascondo affatto che quelli gestiti da enti religiosi (penso, ad esempio, al Gemelli e ad altri istituti che conosco bene) sono istituti

di grande qualificazione, innanzi tutto, e hanno dato risposte importanti in assenza – che certamente c'è stata – di analoghe iniziative pubbliche. Soprattutto nel corso degli anni, nel momento in cui questa carenza di strutture si registrava a livello nazionale, hanno svolto una funzione importante. Oggi siamo ad altro, siamo ad una estensione delle strutture pubbliche e siamo soprattutto – a mio avviso – ad una questione che comincia a porsi e deve porsi, cioè quella di andare ad un superamento del convenzionamento automatico che c'è per questi istituti, mentre per altri – che hanno evidentemente un carattere privato – c'è, rispetto alla convenzione, una serie di norme alle quali la convenzione stessa deve adeguarsi.

Credo che questa garanzia debba essere perseguita, tenendo conto anche di fatti che recentemente sono avvenuti.

I colleghi si ricorderanno – avranno letto come me – di questa polemica che c'è stata, ad esempio, rispetto alla chiusura di un reparto dove, in maniera molto qualificata, si interveniva sulla sterilità maschile. Quel reparto è stato chiuso perchè evidentemente si è ritenuto, in quell'istituto, che ha determinate finalità religiose, che tale specializzazione fosse in contrasto con motivazioni etiche. Ciò è legittimo, tuttavia non ritengo altrettanto legittimo che tale istituto sia convenzionato, che abbia cioè il medesimo trattamento di altre strutture pubbliche che soggiacciono alle leggi laiche di questo Stato.

Sorge, quindi, un conflitto non soltanto di tipo ideale, ma soprattutto inerente alla concretezza e alla garanzia che devono essere assicurate. Può sembrare una questione di carattere secondario e invece, a mio avviso, si tratta di un problema assai delicato, che dobbiamo porci in modo da trovare ad esso adeguata soluzione. Ritengo che tali istituti, molto qualificati, vadano inseriti a pieno titolo mediante convenzioni nel servizio sanitario nazionale ed in quello regionale. Tuttavia lo Stato e le regioni debbono avere delle certezze anche rispetto alla garanzia della prestazione.

La norma che proponiamo non vuole essere assolutamente lesiva della presenza di tali strutture sul territorio (ci mancherebbe altro!), giacchè si tratta di strutture qualificate operanti da tempo. Vogliamo però una norma per cui se gli istituti gestiti da enti religiosi ritengono, legittimamente, di applicare le loro convinzioni ideali per non prestare determinati servizi, essi dovranno restare nell'ambito delle strutture private.

Si tratta di una questione seria, che poniamo con grande apertura e con spirito laico. Su di essa chiedo quindi al relatore ed ai colleghi un'attenta riflessione.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del senatore Bompiani e di altri senatori è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 8.18 sostituire le parole da: «Gli statuti delle Università» *fino a* «debbono consentire», *con le altre*: «Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto emanato di concerto con il Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri che debbono consentire».

Trasformare il comma 2, così modificato, in periodi aggiuntivi al comma 7.

8.18/1 BOMPIANI, VESENTINI, CALLARI GALLI, ALBERTI, SPITELLA, VETTORI, AGNELLI Arduino

BOMPIANI. Signor Presidente, ho letto con grande piacere il testo dell'emendamento 8.18 del senatore Vesentini ed altri, al quale mi sentirei anche di aderire poichè recupera numerose delle sollecitazioni contenute nel parere espresso dalla nostra Commissione alla Commissione sanità.

Tuttavia la prima parte di esso, inerente gli statuti, è già contenuta nel comma 7 dell'articolo 8 del testo della Commissione, ed è quindi per così dire ultroneo sottoporla a votazione.

Sono invece convinto che sia utile prevedere un decreto interministeriale, dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, circa i criteri che devono presiedere all'istituzione delle singole attività assistenziali ed alla strutturazione interna dei policlinici. Ciò anche per far sì che attraverso tale strumento si cerchi di non differenziare troppo la situazione dei cinque o sei policlinici attuali rispetto a quella delle 25 o 26 sedi della facoltà di medicina, dove invece non vi è la gestione autonoma dei policlinici.

Per evitare tensioni che in questo momento di transizione o di applicazione della legge sarebbero esiziali per il buon andamento della ricerca e dell'insegnamento può essere prudente introdurre almeno un criterio di riferimento indiretto fra il testo che riguarda i policlinici e le altre sedi, accogliendo il testo del comma 7 come formulato dalla Commissione, aggiungendo la parte originale inerente i criteri ed il decreto ministeriale contenuta nell'emendamento 8.18 e trasferendo il tutto al comma 7, in modo da evitare – oltretutto – di creare un comma inserito nell'ambito di una materia impropria, quale quella degli istituti di ricovero e cura.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 8.18 intendono aderire a tale proposta?

VESENTINI. Signor Presidente, accettiamo la formulazione dell'emendamento 8.18 quale risultante dall'approvazione del subemendamento 8.18/1 del senatore Bompiani ed altri, con l'intesa che venga inserito alla fine del comma 7 dell'articolo 8.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Volevo sapere se quando si effettua la controprova risulta la registrazione del numero dei votanti.

PRESIDENTE. Risulta, ma non può essere comunicata al Senato.

LIBERTINI. Non può essere comunicata nel momento o in assoluto?

PRESIDENTE. In assoluto non viene comunicato il numero delle presenze, non essendoci richiesta di verifica del numero legale...

LIBERTINI. Perchè altrimenti svelerebbe che il numero legale magari non c'è. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Mi raccomando, senatore Libertini.

LIBERTINI. Prego, si raccomandi pure.

PRESIDENTE. Di stare nei dieci minuti.

LIBERTINI. Questa non è una sua raccomandazione ma un mio dovere.

Signor Presidente, questo articolo che si presta ad una discussione in cui ci sono due componenti che tirano, l'università e le strutture ospedaliere, solleva una serie di questioni sulle quali siamo intervenuti con gli emendamenti e su cui interverremo più puntualmente via via che gli stessi verranno illustrati.

Colgo l'occasione di questa discussione per dare una risposta che stamattina non ho potuto dare, una risposta in termini del tutto cortesi e fraterni al collega Giovanni Berlinguer. Stamattina in sostanza il collega Berlinguer ha contrapposto un'azione che mira a cambiare la legge con efficacia a un'azione che mirerebbe soltanto ad un cieco ostruzionismo in realtà con puri scopi di propaganda. Devo dire senza polemica che non sono affatto convinto di questa contrapposizione, anzi non mi convince per nulla perchè la stessa storia di questa legge dimostra che le cose non sono avvenute così. In primo luogo perchè noi, che fin dal primo momento abbiamo dichiarato una opposizione decisa a questa legge e un atteggiamento radicale in Aula, abbiamo tuttavia concorso attivamente a modifiche importanti, e Berlinguer lo sa.

Quindi, la nostra non è stata affatto una posizione di chiusura, ma è una posizione meditata perchè ci siamo mossi nella convinzione che se non avessimo tirato la corda, se non avessimo creato tensione (questo l'ho detto stamattina riferendomi al senatore Zito), se la legge fosse stata approvata a febbraio, probabilmente alcune delle modifiche pure importanti che vi sono state apportate non sarebbero passate. Quindi, il nostro atteggiamento non è mai stato e non è puramente negativo: noi riteniamo che l'opposizione abbia un suo ruolo non solo quando è consociativa (se fosse così sarebbe finita), ma anche quando è aspra e incisiva; questo fa parte del gioco democratico e pertanto non capisco questa contrapposizione.

La critica sarebbe stata giusta se noi ci fossimo mossi con una opposizione radicale e avessimo poi rifiutato di cogliere gli spiragli che si aprivano; invece abbiamo colto tutti gli spiragli e li cogliamo, ma rimane il giudizio generale. Ho detto ripetutamente anche nella Conferenza dei Capigruppo, che il contrasto su questa legge non riguarda

questo o quell'articolo, non riguarda i rapporti tra gli istituti universitari e gli ospedali ma riguarda la filosofia del provvedimento e mi si consenta che questo è stato detto ripetutamente anche dal collega Berlinguer, sia in Aula sia durante una trasmissione che abbiamo fatto insieme a luglio nella quale dicevamo la stessa cosa.

Non capisco cosa sia capitato da luglio ad oggi: so bene cosa è successo nel quadro politico, ma non per quanto riguarda la legge sanitaria. Quindi comprendo anche gli accenni un po' misteriosi, senatore Zito, alle convergenze e alle dissolvenze.

ZITO, *relatore*. C'è una convergenza con il senatore Vesentini e tra poco ci sarà una convergenza anche con la senatrice Salvato.

LIBERTINI. Non parlo di atti politici, che sono fatti alla luce del sole ed hanno una loro logica. Che il senatore Zito sia d'accordo con la proposta del senatore Vesentini va benissimo ed anzi auspico che ciò avvenga sempre più spesso. Ma mi riferisco anche al comunicato congiunto del Partito socialista e del Partito democratico della sinistra, di cui purtroppo non ho visto i riflessi in quest'Aula: e lo avrei auspicato perchè quel documento, anche se non esauriva il problema, andava in una direzione positiva. Mi pare invece che rispetto ad esso vi sia stata una recessione dei due partiti: si parlava dell'operazione «finanziaria-verità» come pregiudiziale e questo è caduto. Ma si tratta di atti politici: intendo parlare invece delle misteriose convergenze e divergenze che non abbiamo potuto apprezzare e che riguardano rapporti personali.

Non credo affatto che la modifica di un testo, la lotta per un risultato positivo, l'azione costruttiva comportino un'opposizione remissiva, incerta, che non fa leva sui suoi diritti e sui suoi doveri. Per esempio – lo voglio dire molto apertamente – non capisco e non ho mai capito – è una mia vecchia polemica anche all'interno del Gruppo comunista – perchè quando vi è un provvedimento non di ordinaria amministrazione, sul quale vi è un contrasto radicale, l'opposizione debba concorrere a garantire il numero legale.

Molto francamente devo dire che questo coinvolge anche noi. Un osservatore esterno che non conoscesse il Regolamento e non sapesse che nel nostro Gruppo vi sono due ammalati, per cui non vi sono i dodici senatori per chiedere la verifica del numero legale, si domanderebbe se qui stiamo facendo un balletto: stiamo portando avanti una discussione con un Senato che non è quasi mai in numero legale. Se poi questo numero legale dovesse essere garantito dalla maggioranza, neanche in questo caso si avrebbe, perchè sono *rari nantes in gurgite vasto* i senatori presenti gran parte della giornata. Si ha la sensazione, che poi discredita il dibattito, che sia tutto un gioco di palazzo: si dice di no ma si intende dire sì.

Credo viceversa che la rianimazione della dialettica democratica nel Parlamento consista nel fare la propria parte, sia la maggioranza che l'opposizione, fino in fondo. Dopo di ciò vi possono essere incontri, ma alla luce del sole e sul merito delle questioni. Questa mattina abbiamo votato l'emendamento che modificava l'articolo 7, io l'ho addirittura firmato a nome del Gruppo perchè era un atto politico positivo. Se il senatore Zito presenta proposte positive sono il primo ad

accoglierle, così come ho sempre fatto. Insomma, non credo affatto che la distinzione sia fra un'opposizione che fa la faccia feroce e un'opposizione che si attende chissà quali intese modificative del testo: non è questo il problema. Lamento che su questa legge non vi sia da parte dell'opposizione nel suo complesso quell'incisività che secondo me avrebbe portato a cambiamenti più radicali. Come ho detto dal primo momento, dalla prima ora, dal primo minuto, sono convinto che la maggioranza non abbia affatto sposato questa legge e ne ho la prova. Questa mattina il senatore Melotto ha sottoscritto con noi un emendamento che il senatore Zito ha chiaramente subìto...

ZITO, *relatore*. Subìto?

LIBERTINI. Se vuole dico di più: accettato. Quell'emendamento si riferiva ad un punto fondamentale e non credo che questa mattina il senatore Melotto sia stato fulminato come San Paolo sulla via di Damasco. È evidente che vi sono riserve radicali sul testo da parte di questa maggioranza; ed è altrettanto evidente che un'opposizione, la quale lasciasse andare le cose lisce come l'olio e surrogasse le assenze della maggioranza, non farebbe il suo mestiere e non aiuterebbe la maggioranza a disvelarsi nelle sue positive contraddizioni.

Tenevo a fare queste precisazioni perchè costituiscono un punto di fondo. Condurremo un'opposizione decisa, in alcuni casi estremamente rapida, in altri meno, usando gli strumenti regolamentari che sono a nostra disposizione. E i colleghi sono pregati di non essere impazienti perchè gli strumenti regolamentari esistono per essere utilizzati. La maggioranza ha predisposto il contingentamento, io ho protestato; la maggioranza usa uno strumento che io ritengo sbagliato e quindi noi useremo gli strumenti che ci vengono dati e lo facciamo non per una recita fine a se stessa, ma con uno scopo politico, perchè siamo convinti che qui si stia recitando una specie di grande commedia intorno ad una legge che ancora la maggioranza difende predisponendo modifiche come quelle degli articoli 1 e 7, ma ritenendo che comunque, come tutti i colleghi mi ripetono, essa morirà alla Camera. Tra l'altro, per il Senato non è davvero un brillante risultato quello di impiegare molti giorni per discutere e approvare una legge di cui i suoi membri non sono convinti, nella speranza che la Camera la affossi definitivamente. Questa non mi sembra una grande prospettiva, ma è quello che si dice in quest'Aula e fuori di essa.

La nostra posizione a me sembra molto corretta, niente affatto demagogica, riferita a problemi seri; abbiamo convergenze con vari settori dell'Aula, le abbiamo con l'opposizione, le abbiamo quando le modifiche sono positive. Sosteniamo questa battaglia con grande energia avvalendoci di tutti gli strumenti che il Parlamento mette a nostra disposizione per lo svolgimento di una opposizione che non è costruttiva quando è incerta e indecisa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ZITO, *relatore*. Esprimo parere negativo sugli emendamenti 8.30, perchè il problema viene risolto dallo stesso articolo al comma 3, 8.31,

perchè queste convenzioni non riguardano soltanto le Regioni ma possono riguardare il servizio sanitario nazionale, le Università e così via, 8.21, 8.21/1 e 8.21/2. Credo per quest'ultimo emendamento di poter invitare i proponenti a ritirarlo, perchè ho l'impressione che si sia caduti in un equivoco in quanto le convenzioni di cui stiamo parlando non sono quelle tra il servizio sanitario nazionale e gli istituti privati: stiamo infatti parlando delle convenzioni tra istituti di ricovero e cura e le Università, le Usl, e così via. Quindi, se i proponenti intendono sollevare la questione, credo debba essere fatto successivamente quando si parla delle convenzioni tra il servizio sanitario nazionale e le strutture private.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.18, vorrei chiedere ai senatori Vesentini e Bompiani di precisare il punto di riferimento dove collocare la norma, che non può riguardare il comma 2.

VESENTINI. L'emendamento si riferisce al comma 7.

ZITO, *relatore*. In questo caso il parere è favorevole all'emendamento, come modificato con l'emendamento 8.18/1.

Parere negativo esprimo poi sull'emendamento 8.32. L'emendamento 8.6 è stato ritirato. Sempre parere negativo esprimo sugli emendamenti 8.29, 8.29/1, 8.7, perchè la conferenza è un organo consultivo, non attivo, per cui non si può parlare di previa intesa, 8.33 e a maggior ragione 8.33/1.

A proposito dell'emendamento 8.8, mi rimetto al Ministro circa la proposta di sostituire le parole «novanta giorni» con le altre «centottanta giorni». Mi pare, senatore Imbrìaco, che vi sia un'obiezione di carattere tecnico, cioè che se le convenzioni arrivassero tutte insieme non sapremmo come fare. Invece non avrei nulla in contrario ad inserire le parole «previa diffida».

Sull'emendamento 8.22 il parere è contrario.

Inviterei il senatore Vesentini a ritirare l'emendamento 8.15: in primo luogo, perchè lo spartiacque a cui egli mi pare tenga in particolar modo, tra risorse per la didattica e risorse per la ricerca lo abbiamo già stabilito con il subemendamento che è stato testè presentato, e inoltre perchè qui si fa riferimento al decreto ministeriale 13 settembre 1988 che notoriamente non è stato mai applicato ed è inapplicabile, perchè stabilisce un rapporto tra pazienti ed infermieri tale che la Commissione bilancio immediatamente ci trasmetterebbe le sue osservazioni. Peraltro mi pare che il problema del finanziamento dei policlinici universitari alla stessa stregua degli ospedali di analogo livello sia già risolto nel testo che abbiamo presentato.

Sull'8.19 il parere è contrario.

Pregherei il senatore Dionisi di ritirare l'emendamento 8.20, in quanto la direttiva CEE sugli specializzandi è già stata recepita. Analogamente, prego il senatore Vesentini di ritirare l'emendamento 8.16, in considerazione degli emendamenti 8.103 e 8.104 che ho presentato in qualità di relatore.

Il parere del relatore è contrario agli emendamenti 8.23, 8.9, 8.3, 8.1, 8.10, 8.4 e 8.2, mentre è favorevole all'emendamento 8.11, presen-

tato dal senatore Imbrìaco e da altri senatori. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 8.108, 8.24, 8.5, 8.12 e 8.25.

Sull'emendamento 8.17 il parere è favorevole, dal momento che esso è analogo all'emendamento 8.107 da me presentato. Nel caso in cui non si potesse votare congiuntamente sui due emendamenti, preferirei anzi che si votasse l'emendamento presentato dal senatore Vesentini e da altri senatori del suo Gruppo.

Sull'8.26 il parere è contrario.

All'emendamento 8.109 ho già presentato ed illustrato le modifiche: si eliminano gli ultimi due periodi (da «Per l'assistenza» in poi) e si inserisce la precisazione indicata dalla Commissione bilancio.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 8.13 e 8.34, mentre è favorevole all'emendamento 8.35.

L'emendamento 8.27 sostituisce la lettera *b*) relativa a una delega, contenuta nel testo precedente; essendo stato quel testo sostituito dal nuovo, non posso che esprimere parere contrario. Analogamente mi esprimo per l'emendamento 8.14.

A proposito dell'emendamento 8.28 e del subemendamento 8.28/1, sostenuto dal senatore Meriggi e da altri senatori, desidererei recuperare l'indicazione relativa all'AIDS e alle tossicodipendenze.

Mi chiedo se non possa essere inserita al comma 18 che a questo punto, anche in base alla modifica proposta dall'emendamento 8.109, al secondo periodo reciterebbe: «Le convenzioni di cui sopra sono stipulate nell'ambito della programmazione regionale e con particolare riguardo ai problemi dell'infezione da HIV e delle tossicodipendenze» e così via. In questa maniera mi pare che si recuperi il concetto, anche se è caduto il comma 19.

* DE LORENZO, *ministro della sanità*. Signor Presidente, concordo con il relatore, però vorrei formulare qualche considerazione su alcuni degli emendamenti proposti. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 8.8 chiederei al senatore Imbrìaco di ritirare la proposta dei 180 giorni perchè nel comma 5 si fa riferimento a quelle convenzioni con i policlinici a gestione diretta che da dieci anni non sono state stipulate. Sono stati portati avanti dei tentativi con le regioni già da lungo tempo, anche con l'intervento informale dei due Ministeri; ci sono difficoltà che sostanzialmente possono essere affrontate subito a livello locale; qualora in tal modo non fosse possibile risolvere, sarebbe preferibile intervenire immediatamente, senza accavallare tutte insieme le varie esigenze di sostituzione da parte del Governo centrale per sopperire alle inadempienze delle regioni. Quindi lascerei il termine di 90 giorni. Se si vuole possiamo inserire la precisazione «previa diffida», però questa sembra quasi fuor di luogo perchè sostanzialmente si tratta di un atto sostitutivo. O si crede in questo atto sostitutivo, oppure no, quindi toglierei la specificazione portata dalle parole «previa diffida».

Chiederei anche al relatore di essere coerente in proposito. Se si deve esercitare un potere sostitutivo, lo si faccia: cosa significa «previa diffida»? Allora non c'è più la scadenza dei 90 o dei 180 giorni perchè dopo dovrebbe avvenire la diffida, poi dovrebbe seguire la risposta, si ritardano i tempi e non si esercita il potere sostitutivo. Se la volontà del legislatore è di inserire un potere sostitutivo bisogna che questo sia

esercitato alla scadenza prevista. Pertanto il parere del Governo è negativo, anche se mi rimetto all'Assemblea; tuttavia voglio far notare che non si tratta di un problema di principio, bensì di convenienza.

L'emendamento 8.9 è stato presentato come primo firmatario dal senatore Imbrìaco, il quale ha parlato di un'opportunità di sostituire le 720 con 1.300 ore. Vorrei ricordare al senatore Imbrìaco che in questo caso non si parla di sanatoria, che è stata già fatta, ma si tratta di una normalizzazione sulla base della partecipazione non a concorsi riservati, ma consentendo la possibilità per un certo numero di posti, che rimane sempre quello, di ammettere un maggior numero di candidati, facendo così prevalere chi è più bravo. Se si limita il discorso con le 1.300 ore si potrebbe penalizzare chi magari è stato all'estero con una borsa di studio e non ha raggiunto tale soglia, bensì le 720 ore. In questo campo obiettivamente non si impone alcun discorso di moralizzazione, trattandosi solo di consentire la partecipazione ad un concorso a chi ha acquisito esperienze diverse, magari migliori di quelle che avrebbe acquisito stando sul posto, nell'ambito di quel contingente di posti che rimane sempre lo stesso e non cambia in dipendenza del numero dei candidati.

Sulla base di questo chiarimento, chiedo al senatore Imbrìaco di ritirare questo emendamento perchè la logica non è quella di una sanatoria o di una moralizzazione, ma di maggior apertura rispetto al numero di candidati che possono competere per lo stesso numero di posti in un concorso non riservato ma libero.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 8.109, anch'io devo dichiarare che mi adeguo al parere espresso dalla Commissione bilancio. Debbo comunque segnalare, signor Presidente, che si perde un'occasione per razionalizzare l'uso dei posti letto di alcuni ospedali, accorpandoli senza maggiori oneri ed evitando che per ogni detenuto ricoverato vi sia un piantonamento. In questo caso non viene creata una nuova struttura con nuovo personale, ma si indica un modulo organizzativo. In questo momento il senatore Andreatta non è presente in Aula, la Commissione bilancio non può riconsiderare l'emendamento e quindi non credo che bastino queste nostre osservazioni. Devo comunque sottolineare che perdiamo un'occasione per procedere ad una razionalizzazione per realizzare, inoltre, un risparmio e certo non un maggiore onere.

Ritengo che abbia ragione il relatore: bisogna tener presente, quando si dice che bisogna procedere a stipulare convenzioni senza oneri, che il Servizio sanitario nazionale in ogni caso presta tale servizio.

Questo servizio risulta molto più costoso se viene prestato con il ricovero in ospedale piuttosto che con convenzioni, in base alle quali il personale del servizio sanitario nazionale si reca negli istituti penitenziari per svolgere lì le proprie funzioni. Questa decisione forse è stata il risultato della mancanza di un chiarimento tecnico in Commissione 5ª più che di una vera e propria posizione. Lascio comunque a lei, signor Presidente, una valutazione in merito a tale questione.

Se c'è questo vincolo, anch'io mi adeguo al parere della Commissione bilancio, come ha fatto il relatore, dopo aver chiarito, però, al

Senato che si perde un'occasione per razionalizzare la situazione e attenere un risparmio e non un aumento di spesa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.30.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto. Questo emendamento, sul quale invito i colleghi ad esprimere parere favorevole, tende a coordinare il testo. In sostanza, con esso proponiamo di inserire quanto è previsto dal comma 3, che di conseguenza dovrebbe essere soppresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.30, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.31.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento in esame si sottolinea la competenza regionale nello stipulare le convenzioni. Adottando la proposta che suggerisce, il testo risulterebbe più chiaro e convincente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.31, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.21/1.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, lei è fulmineo e le faccio i miei complimenti ma non intervengo sul mio emendamento.

Desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista sull'emendamento 8.30 del senatore Pollice.

PRESIDENTE. È stato già messo ai voti. Adesso siamo passati alla votazione dell'emendamento 8.21/1, in relazione al quale può fare la sua dichiarazione di voto, se lo desidera.

LIBERTINI. No.

CROCETTA. Signor Presidente, dovrei sollevare una questione regolamentare.

* LIBERTINI. Signor Presidente, dopo la votazione di questo emendamento il senatore Crocetta intende fare un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.21/1, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Richiamo al Regolamento

CROCETTA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, per quanto riguarda l'organizzazione della discussione, è stata fatta una distribuzione dei tempi utilizzati e di quelli residui.

Ora, so che mentre sto parlando c'è la mannaia che ancora mi taglia i tempi; però, in queste due sedute, sembra che a parlare sia stato solo il Gruppo di Rifondazione comunista, mentre la Presidenza ha tenuto la bocca chiusa per tutti e due i giorni, così il Governo, e la Commissione ha utilizzato solamente quindici minuti; quando ieri sera, nel corso della seduta che si è svolta, la Commissione ha parlato, ha parlato il Governo e ha parlato la Presidenza, e questo è avvenuto anche nella seduta di questa mattina, nella quale hanno parlato ampiamente.

La Democrazia cristiana, che ieri sera è intervenuta con tre senatori, ha consumato solo tredici minuti. Qui non c'è nessuno che consuma il tempo, tranne il Gruppo di Rifondazione comunista. Mi sembra che la questione del modo in cui viene calcolato il tempo debba essere considerata. Infatti, il tempo si può anche calcolare perchè ci sono i resoconti stenografici, da cui si può ricavare chiaramente (facendo il calcolo del tempo fra quelli che parlano più velocemente e quelli che parlano in maniera più lenta) qual è il tempo che si impiega. Da ciò si ricava chiaramente che la Presidenza, la Commissione e la Democrazia cristiana hanno parlato molto di più rispetto a quello che è il tempo imputato e che noi abbiamo parlato di meno.

Ho voluto sollevare questo problema perchè non credo che tutto ciò che è capitato, anche le pause che ci sono state in quest'Aula, i momenti in cui non ha parlato più nessuno, debba essere calcolato a carico del Gruppo di Rifondazione comunista. Questo mi sembra un po' eccessivo.

PRESIDENTE. Innanzi tutto, per quel che riguarda il periodo in cui ho presieduto io, posso dirle che lei ha trascurato che ci sono stati degli interventi, per lo meno da parte di senatori democristiani, di cui non ha

tenuto conto. Comunque il computo è tenuto, sotto il controllo dei senatori segretari, da alcuni funzionari e funzionarie che sono efficientissimi. Se lei lo richiede, può venire qui per verificare i tempi. Oltre questo non so cosa dirle. Andiamo avanti e faremo poi un'altra verifica. Però le faccio osservare che lei non ha tenuto conto, per esempio, dell'intervento di oggi pomeriggio, molto lungo, del relatore.

CROCETTA. Parlavo delle sedute di ieri pomeriggio e di questa mattina.

PRESIDENTE. Ma lei ritiene che non siano conteggiati tutti i tempi? Dal suo discorso, invece, pensavo che lei dicesse che non viene utilizzato tutto il tempo previsto. Allora, stia tranquillo che in quel caso il controllo c'è e, per quanto mi riguarda, tra l'altro, ho già avuto un riconoscimento dallo stesso senatore Libertini. Pertanto stia tranquillo che vigileremo affinchè dagli altri Gruppi non vengano superati assolutamente i tempi stabiliti. Le ripeto, sono conteggiati i tempi anche della maggioranza, su questo non c'è dubbio.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Sulla questione del conteggio dei tempi ho già espresso stamattina il nostro imbarazzo. Noi non vogliamo mettere in discussione nè l'operato dei colleghi senatori segretari, nè tanto meno l'operato dei funzionari, il cui lavoro vogliamo rispettare e rispettiamo e la cui integrità è fuori discussione. Però la contraddizione è nei fatti.

Il collega Crocetta, prima, ha detto una cosa che poi si è persa: se si prendono gli stenografici di ieri e di questa mattina e si leggono gli interventi del relatore, anche lentamente, si impiega molto più tempo perchè ci sono dei minuti indicati. Quindi, evidentemente, dico che – facendo salva la buona fede di tutti – vi è stato un errore. Non vorrei che fosse vera la storiella del turco al quale, mentre visita l'Italia, chiesero un giudizio sui monumenti italiani. Egli rispose con un monosillabo ed il traduttore parlò per un quarto d'ora elogiando l'Italia. Successivamente fu chiesto al turco come trovasse le donne italiane. Egli parlò per un quarto d'ora ed il traduttore in un attimo disse: «belle».

Non vorrei, quindi, che vi fosse una discrasia tra interventi orali ed interventi scritti.

PRESIDENTE. Prego, allora, il senatore segretario Dionisi di raggiungere il banco della Presidenza per controllare l'esattezza del computo dei tempi di intervento, dal momento che è suo dovere sedere qui.

LIBERTINI. Signor Presidente, questo soltanto fino alle elezioni. Ora siamo un piccolo Gruppo, dopo avremo più forza.

PRESIDENTE. Questo è da vedere.

LIBERTINI. È difficile essere presenti in Commissione, ed esercitare l'opposizione. Quindi aspettiamo le elezioni.

FERRAGUTI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, dal momento che sono senatore segretario di turno e mi sono sentita colpita dalle affermazioni del senatore Libertini, giacchè, almeno da quando sono qui, non era mai capitato che venisse messo in discussione il ruolo della Presidenza, vorrei chiedere al senatore Libertini se le sue affermazioni rappresentino un atto di sfiducia nei confronti della Presidenza e se è dell'avviso che è opportuno cambiare il turno dei senatori segretari. In tal caso ne prenderò atto, anche se l'accaduto mi lascia esterrefatta. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal centro*).

* LIBERTINI. Invito la senatrice Ferraguti a prendere atto dal resoconto stenografico del modo in cui ho posto il problema. Ho premesso la mia totale fiducia non soltanto nei colleghi segretari, ma altresì nei funzionari, il cui lavoro rispetto profondamente.

Probabilmente si tratta di un errore, quindi non vi è alcun atto di sfiducia.

PRESIDENTE. La differenza è tra il testo scritto e la dizione orale.

Prego quindi il senatore Dionisi di raggiungere il banco della Presidenza per controllare, quale segretario, tale eventuale differenza.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono ritirare l'emendamento 8.21/2.

SALVATO. Accogliamo l'invito del relatore. Quindi ritiriamo l'emendamento e lo ripresenteremo all'articolo 11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.21, presentato dal senatore Modugno e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.18 nella formulazione risultante dall'accoglimento da parte dei presentatori dell'emendamento 8.18/1.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALLARI GALLI. Signor Presidente, desidero dichiarare il nostro voto favorevole all'emendamento 8.18/1. Abbiamo positivamente valutato l'ampliamento apportato da tale proposta al nostro emendamento.

Affidando al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di fissare, con un decreto emanato di concerto con il Ministro della sanità, i criteri che consentiranno di organizzare le strutture dei policlinici riteniamo si valutino le peculiari caratteristiche di questi ultimi. Di qui il riferimento sia ai princìpi dell'autonomia universitaria sia alla necessità di integrare didattica, ricerca e assistenza, riconoscendo l'obiettiva differenza dei policlinici e delle facoltà mediche in generale, ove è difficile separare nettamente l'assistenza dalla didattica e dalla ricerca. Circa la gestione autonoma, sia quella amministrativa che quella contabile, ci sembra che questo emendamento rimandi giustamente ai regolamenti di ateneo, fissati dall'articolo 7 della legge n. 168, raccomandando comunque che le risorse per l'assistenza, previste al coma 6, abbiano nell'ambito dell'ateneo una gestione separata e distinta.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. I senatori di Rifondazione comunista voteranno a favore dell'emendamento 8.18 del senatore Vesentini, con l'integrazione apportata dal senatore Bompiani. Infatti ci sembra che questo emendamento tenda a risolvere nel modo più corretto possibile – anche se rimangono delle difficoltà – la complessa questione del rapporto tra policlinici e università. È una soluzione a nostro avviso razionale che, mantenendo l'integrazione fra gli obiettivi di didattica, ricerca e assistenza, cerca tuttavia di individuare una organizzazione funzionale, nel rispetto dei princìpi dell'autonomia universitaria che noi difendiamo seriamente.

Ecco perchè voteremo a favore di questo emendamento e ci auguriamo che possa essere approvato dall'Assemblea del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.18, presentato dal senatore Vesentini e da altri senatori, nel testo risultante dall'accoglimento da parte dei proponenti del subemendamento 8.18/1, pesentato dal senatore Bompiani e da altri senatori. Il comma 2 così modificato è trasformato in periodi aggiuntivi al comma 7.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.32.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Ho presentato l'emendamento 8.32 per chiedere la soppressione del terzo comma, soppressione consequenziale a quanto

avevo proposto con il precedente emendamento. Poichè questo non è stato approvato, ritiro l'emendamento 8.32.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.29/1, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.29, presentato dal senatore Ferrara Pietro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Imbrìaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.33/1, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.33.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 8.33 propone di sostituire, al terzo periodo del quarto comma le parole da: «della quota» fino alla fine del comma, con le altre: «del bilancio dello Stato con ammontare determinato dalla legge finanziaria». Questo emendamento si ricollega alle questioni di carattere generale che abbiamo affrontato in apertura del dibattito, quando abbiamo detto che questo provvedimento non poteva essere discusso se non dopo l'approvazione della legge finanziaria perchè tra i due provvedimenti le connessioni sono ovviamente molto strette.

L'emendamento è proprio conseguenziale a quello relativo al fondo ed è diretto a stabilire che i soldi per la ricerca devono essere a carico del bilancio dello Stato e non del fondo stesso. Anche in questo caso la norma lascia una discrezionalità illimitata nell'erogazione di dette somme e suggerisco ai colleghi di tenerne conto per votare a favore dell'emendamento.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. I senatori di Rifondazione comunista voteranno a favore dell'emendamento 8.33, che ci pare un'utile precisazione relativa alle quantità finanziarie ed al loro rapporto col bilancio dello Stato.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.33, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.8. Il Governo invita a ritirare la parte dell'emendamento che si riferisce alla sostituzione di «novanta giorni» con «centottanta giorni». I presentatori sono d'accordo?

* IMBRÌACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta l'emendamento per la parte che si riferisce all'inserimento delle parole «previa diffida»?

* DE LORENZO, *ministro della sanità*. Signor Presidente, ho già detto che è una questione di chiarezza. Se si ritiene che debba intervenire il potere sostitutivo, questo non è stato previsto per ogni caso e non mi è comprensibile perchè lo si vuole specificare ora. Però, obiettivamente, invito a fare chiarezza anche nei rapporti tra Stato e regioni: inserire «previa diffida» significa che i 90 giorni diventano sei mesi perchè poi c'è il problema del telegramma, della risposta, dell'incontro e così via. Allora viene meno una ragione per la quale gli stessi soggetti, siano esse regioni o università, hanno chiesto molto spesso di poter risolvere questi problemi a livello centrale, anche se hanno difficoltà a riconoscere la loro impossibilità a raggiungere l'accordo. Quindi, proprio per una chiarezza nei rapporti tra Stato e regioni, chiedo al senatore Imbrìaco e agli altri presentatori di ritirare anche questa parte dell'emendamento. Se poi la si vuole mantenere, si rimarrà nell'equivoco e si sappia che ciò che qui decidiamo non verrà rispettato.

PRESIDENTE. Cosa intendono fare i presentatori?

* IMBRÌACO. Signor Presidente, il problema non è così semplice. Le convenzioni delle quali stiamo parlando non riguardano le grandi questioni sulle quali un'autorità centrale deve intervenire, pena il decadimento o il fallimento di un'operazione. Abbiamo accettato di

ritirare la parte dell'emendamento che si riferiva al termine di 180 giorni in riferimento alle situazioni di alcune realtà territoriali del paese. A nostro parere, tuttavia, la diffida è quanto di meno ci si possa aspettare da parte di un'autorità centrale che si pone con un atteggiamento costruttivo e non autoritario nei confronti dei suoi referenti periferici. Il problema riguarda semplicemente il Ministro, il quale...

DE LORENZO, *ministro della sanità*. E quanto deve aspettare il Governo?

IMBRÌACO. Se il Governo ha veramente voglia di costruire, insieme all'ordinamento periferico dello Stato, un servizio sanitario moderno ed efficiente, collabora e contribuisce senza porsi in termini prefettizi. Questo è il senso dell'emendamento: forse la parola diffida diventa un po' forte in questo contesto, ma la verità è che tutto l'ordinamento ha bisogno di una collaborazione e di un interscambio reciproco con le varie istanze dello Stato. In questo senso invito il Ministro ad accogliere questo suggerimento di stabilire un rapporto diverso con le amministrazioni periferiche dello Stato: pertanto manteniamo questa parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Eliminata la prima parte dell'emendamento, esso resta il seguente:

«*Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole*: "presente legge" *inserire le seguenti*: "previa diffida"».

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Vorrei dichiarare la posizione del mio Gruppo. Si tratta di una questione che può sembrare piccola, ma che non lo è affatto e che riguarda problemi di metodo. Abbiamo affrontato e ci siamo incontrati molto spesso su questo problema del rapporto tra lo Stato e le regioni e io ho vissuto la vicenda sia come parlamentare che come amministratore regionale. L'idea che le regioni siano messe in regime di sorveglianza speciale mi convince poco; tra l'altro viviamo in una situazione nella quale molto spesso lo Stato ha inadempienze macroscopiche nei confronti delle regioni e non si capisce come, in una situazione nella quale vi sono inadempienze macroscopiche anche dello Stato, quest'ultimo diventi immediatamente fiscale su una questione che – come diceva efficacemente il senatore Imbrìaco – riguarda in realtà la possibilità di stabilire un rapporto di collaborazione tra lo Stato e le regioni. Lo Stato in questo caso non deve fare il carabiniere: tra l'altro dovrebbe fare molto spesso il carabiniere di sè stesso e non lo fa. Lo Stato dovrebbe realizzare un rapporto di collaborazione. Si tratta di atti molto complessi e non è vero che un ritardo in questo caso

dipende soltanto dalla cattiva volontà, dal non voler fare e così via: spesso vi sono per queste convenzioni dei problemi anche tecnici e politici.

Non capisco neppure perchè sia stata ritirata l'indicazione dei 180 giorni, forse perchè il senatore Imbrìaco pensava ad una sollecitazione, ma non basta la sollecitazione del relatore per qualche situazione particolare. A me pare comunque che l'emendamento risponda ad un criterio oggettivo tendente a stabilire un rapporto che certamente per le regioni è perentorio affinchè compiano questi atti, ma che dà loro il tempo reale di compierli e che consente, con la diffida dello Stato, di effettuare una discreta sollecitazione.

* DE LORENZO, *ministro della sanità*. Io ho espresso un parere, se non si vuol fare così non ho problemi.

LIBERTINI. Apprezzo quello che lei dice, però, siccome siamo nei limiti del Regolamento, mi pare che la sua posizione voglia dire che lei si rimette all'Assemblea.

DE LORENZO, *ministro della sanità*. Sì.

LIBERTINI. Allora, dato che il Ministro si rimette all'Assemblea a maggior ragione io mi rivolgo all'Assemblea chiedendo di adottare una misura che è del tutto ragionevole e che tende a portare i rapporti tra lo Stato e le regioni su un terreno costruttivo, dando alle regioni il tempo per compiere atti complessi e consentendo allo Stato di intervenire con una semplice diffida, con un avvertimento, con un sollecito prima di una surroga che è comunque un atto grave, perchè la surroga, se si ripete molte volte, è uno stravolgimento dell'ordinamento costituzionale.

Per questi motivi caldeggio l'emendamento del senatore Imbrìaco. L'avrei caldeggiato anche a proposito dei 180 giorni; mi rendo conto che chi lo ha presentato ora rinuncia a questi 180 giorni, ma lasciamo almeno questo minimo meccanismo di preavviso.

ZITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZITO, *relatore*. Capisco le preoccupazioni del Ministro, perchè in verità passano anni e decenni senza che si riesca a stipulare queste benedette convenzioni tra regioni e Università; vorrei però invitare il Ministro a riflettere sulla circostanza che, passati i 90 giorni, non scatta immediatamente il potere sostitutivo in quanto il Ministro della sanità e quello per la ricerca devono sentire le regioni e le province e allora una diffida che parta il 91° giorno secondo me può stimolare le regioni, perchè è sempre preferibile che siano le regioni e le università a stipulare la convenzione senza l'intervento centrale e nello stesso tempo credo non costituiscano assolutamente una perdita di tempo. Ribadisco dunque la mia opinione favorevole all'emendamento del senatore Imbrìaco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Imbrìaco e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.22, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.15. Senatore Vesentini, accoglie l'invito al ritiro del relatore o insiste per la votazione?

VESENTINI. Accolgo l'invito del relatore, quindi ritiro l'emendamento 8.15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.19, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.20, sul quale vi è l'invito del relatore a ritirarlo. Senatore Dionisi, insiste per la votazione?

DIONISI. Ritiro l'emendamento 8.20.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 8.16.

VESENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Ritiro l'emendamento 8.16.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.103, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.104, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.106, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.23, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

IMBRÌACO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* IMBRÌACO. Ritiro l'emendamento 8.9.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, la prego di prendere atto che facciamo nostro l'emendamento 8.9, anche perchè – sottolineo – essendo stato firmato da senatori appartenenti a due Gruppi, il senatore di uno soltanto di essi non può unilateralmente ritirarlo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Imbrìaco e da altri senatori, poi ritirato dal primo proponente e fatto proprio dal senatore Libertini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Signorelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Azzaretti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Imbrìaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Signorelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Azzaretti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ma abbiamo già votato!

LIBERTINI. Se è così, chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, lei chiede la controprova: su quale emendamento?

LIBERTINI. Siccome il sottosegretario Marinucci ha detto che si era votato...

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, faccia presiedere a me, non si preoccupi. Ancora presiede un rappresentante del Parlamento!

Senatore Libertini, ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

* LIBERTINI. Signor Presidente, naturalmente voteremo questo emendamento che tra l'altro è stato sottoscritto anche dal nostro Gruppo. Le ragioni per le quali lo abbiamo fatto e lo votiamo sono quelle stesse che ho prima espresso a proposito del rapporto tra Stato e regioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Imbrìaco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.108, presentato dal senatore Riz e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.24, presentato dal senatore Modugno e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione unica degli emendamenti 8.5, 8.12 e 8.25, identici per contenuto.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, mi sembra che questi emendamenti presentati da varie parti politiche, convergenti in modo significativo abbiano una razionalità che prima è stata esposta nel dibattito dai presentatori. Rispetto ad essa non ho sentito una risposta efficace.

Nel momento in cui abbiamo approvato ed emendato l'articolo 7 nel testo proposto dalla Commissione, realizzando quella modifica così rilevante che abbiamo sottolineato per la quale il processo di scorporo degli ospedali, prima generalizzato e poi – per usare un'espressione del relatore – realizzato a maglie larghe, è stato ridotto a maglie strettissime con un emendamento che ha avuto più firme (oltre la mia, quella dei senatori Gualtieri, Melotto e Imbrìaco), cioè nel momento in cui si è ristretta al minimo la possibilità dello scorporo a istituti specializzati e sperimentali indicati nel piano sanitario nazionale, è chiaro che cambia un asse della legge.

Questi emendamenti convergenti muovevano dalla posizione contraria all'aziendalizzazione diffusa.

Non ho capito perchè il relatore prima abbia dato parere negativo su questi emendamenti; nel momento in cui cambia l'asse della legge rispetto all'aziendalizzazione questo ha riflesso anche sugli istituti di ricerca e sull'università, cioè non si può mantenere un disegno quando una parte è saltata.

ZITO, *relatore*. Questo va nel senso delle sue posizioni e non delle mie, a ben pensarci.

LIBERTINI. Allora, a ben pensarci, doveva fornirci gli argomenti per pensarci bene mentre lei ha solo detto di essere contrario, che è un po' poco per pensarci. Invece prima abbiamo avuto un'argomentazione – non ricordo di quale collega ma credo del PDS – molto efficace a questo riguardo che ha spiegato come esista un parallelismo, a maggior ragione dopo il passaggio dell'articolo 7 nel testo modificato; parallelamente sarebbe stato bene togliere il comma 16. Questo è il punto.

Il suo rifiuto è *a priori* e non lo capisco. Per queste ragioni, voteremo, spero, insieme a tutti i colleghi che hanno presentato questi emendamenti ed esprimeremo il nostro voto favorevole.

Signor Presidente, colgo questa occasione per chiedere la verifica del numero legale ed invito i colleghi ad appoggiare la mia richiesta.

PRESIDENTE. Quali sono i senatori che richiedono la verifica del numero legale?

ZITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quale argomento?

ZITO, *relatore*. Sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, accerteremo i nomi dei senatori che hanno richiesto la verifica del numero legale. Adesso ha facoltà di parlare il relatore.

* ZITO, *relatore*. Signor Presidente, francamente è molto difficile tenere il conto di tutte le affermazioni che si fanno e che si sentono. Non so se i colleghi siano consapevoli dei cambiamenti che il comma 16 dell'articolo 8 necessariamente subisce in relazione agli articoli e agli emendamenti che abbiamo già approvato. Pertanto vorrei dar lettura del comma 16 (ho consegnato alla Presidenza una proposta di coordinamento che si riferisce a questo comma), dopo averlo coordinato con quanto è stato approvato precedentemente. Senatore Libertini, a questo punto il comma 16 è il seguente: «Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 7, comma 1, ove non direttamente perseguibili ai sensi di tale articolo, le regioni e le province autonome e le università che non hanno policlinici...» (eccetera) «provvedono con il primo piano sanitario regionale...» (pertanto viene cancellata la costituzione delle aziende ospedaliere dei policlinici universitari in quanto adesso vengono individuate dal piano), «...al riaccorpamento delle strutture universitarie e delle strutture ospedaliere in stabilimenti omogenei universitari e ospedalieri secondo le esigenze di programmazione e ridistribuzione sul territorio. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 12 e 13 del presente articolo». Pertanto si tratta di un mero accorpamento e non di una costituzione di nuove aziende, accorpamento proposto per evitare lo spezzettamento esistente tra i vari stabilimenti.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del relatore possiamo passare alla votazione unica degli emendamenti 8.5, 8.12 e 8.25. Il senatore Libertini ha chiesto la verifica del numero legale.

LIBERTINI. Signor Presidente, le consegno il foglio dal quale risultano i nomi dei senatori che l'hanno richiesta.

Verifica del nunero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Libertini, Meriggi, Crocetta, Salvato, Serri, Vitale, Moro, Tripodi, Dionisi, Greco, Pollice e Strik Lievers è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

* CROCETTA. Signor Presidente, a carico di chi va questo tempo?

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, per quanto riguarda le operazioni di voto il tempo impiegato non va a carico di nessun Gruppo. Infatti, è previsto un margine di tempo per le votazioni. (*Durante le operazioni di verifica entrano in Aula alcuni senatori*). Onorevoli colleghi, è in corso la verifica del numero legale, se volete partecipare alla votazione.

* CROCETTA. Signor Presidente, non possiamo tenere aperta la verifica fino a domani mattina.

PRESIDENTE. Non li sto invitando, ma poichè sono in Aula è corretto farli partecipare alle operazioni di verifica.
Dichiaro quindi chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato non è in numero legale.
Pertanto sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 20,20*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, dobbiamo procedere alla votazione degli emendamenti 8.5, presentato dal senatore Signorelli, 8.12, presentato dal senatore Imbriaco e da altri senatori, e 8.25, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, tutti relativi alla soppressione del comma 16 dell'articolo 8.

ZITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZITO, *relatore*. Signor Presidente, volevo dare lettura del nuovo testo, naturalmente da coordinarsi con quanto abbiamo approvato prima, ossia con l'articolo che assegna al piano sanitario nazionale l'individuazione delle aziende ospedaliere. Mi sembrava che con queste modifiche da me suggerite l'articolo non si prestasse più assolutamente ad alcun equivoco, non consentendo di allargare in maniera surrettizia quella rete di ospedali scorporati che l'Assemblea ha voluto respingere rispetto al testo presentato originariamente dal relatore. Ma poichè questi equivoci rimangono e poichè per parte mia – ma credo di poter parlare anche a nome della maggioranza – desidero dare un contributo positivo all'ulteriore svolgimento della discussione, modifico il parere contrario che avevo espresso in merito a tali emendamenti e mi dichiaro favorevole alla soppressione di questo comma.

PRESIDENTE. Il Governo, avendo ascoltato le dichiarazioni del relatore, modifica il parere precedentemente espresso?

* DE LORENZO, *ministro della sanità*. Concordo con il relatore.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei sollevare un problema molto semplice, già posto questa mattina. Esiste un calendario, abbiamo i tempi prefissati, conteggiamo i minuti e credo sia giusto terminare i lavori alle 20,30 e non andare per pratica. Peraltro credo di esprimere un'opinione che non è solo della mia parte politica ma è condivisa da parte di molti: tenga presente, signor Presidente, che alle 21 sono già convocate altre Commissioni. La dichiarazione del senatore Zito toglie senz'altro sul punto la materia del contendere, ma vi sono altre cose nell'articolo 8 su cui occorre discutere. Pertanto riterrei opportuno rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani mattina: se il calendario è elastico, allora diventa elastico tutto!

PRESIDENTE. Senatore Libertini, le posso assicurare che non andremo molto al di là delle 20,30. Dopo aver votato questi emendamenti ne voteremo ancora uno o due e poi sospenderemo i lavori. Ora procediamo, senza perdere ulteriormente tempo.

Come i colleghi hanno ascoltato, il relatore e il Governo hanno modificato il parere, dichiarandosi favorevoli agli emendamenti in esame.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Signorelli, identico all'emendamento 8.12, presentato dal senatore Imbriaco ed altri senatori, e all'emendamento 8.25, presentato dal senatore Corleone ed altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 8.17, presentato dal senatore Vesentini ed altri senatori, e l'emendamento 8.107, presentato dal relatore, sono pertanto preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 8.26, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che il relatore ha presentato due subemendamenti all'emendamento 8.109. Con il primo, l'emendamento 8.109/1, ottempera alle condizioni imposte dalla 5ª Commissione; con il secondo, l'emendamento 8.109/2, tratta del problema dell'AIDS recependo il successivo emendamento 8.28 del senatore Corleone ed altri.

Dò lettura dei due subemendamenti:

All'emendamento 8.109, al primo periodo, dopo le parole: «è assicurata» *inserire le seguenti*: «senza oneri;» *sopprimere gli ultimi due periodi.*

8.109/1 IL RELATORE

All'emendamento 8.109, secondo periodo, dopo le parole: «programmazione regionale» *inserire le seguenti*: «e con particolare riguardo per i problemi dell'infezione da HIV e delle tossicodipendenze,».

8.109/2 IL RELATORE

Passiamo alla votazione.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Innanzitutto vorrei osservare che la materia di cui stiamo trattando è importante e delicata. In realtà in Senato da diversi anni, forse da diverse legislature, abbiamo inutilmente tentato anche con disegni di legge di regolamentare la materia, una materia che attiene alla quotidianità di vita dei detenuti con preoccupazioni certamente fortissime sul terreno della tossicodipendenza e dell'AIDS ma più complessivamente ad una quotidianità fatta di un mancato diritto alla salute dei detenuti in carcere. Abbiamo anche svolto riflessioni amare, soprattutto in tema di suicidi, anche perchè l'assistenza sanitaria che ha tanti aspetti di carattere sociale e che la legge prescrive dover essere data ai detenuti al primo ingresso in carcere non diventa concreta. Seguendo il dibattito in Commissione, ho visto affermarsi una linea evidentemente corretta nell'emendamento del relatore e in quello successivo dei colleghi del PDS. Devo dire che entrambi gli emendamenti mi sembrano muoversi su una linea più giusta, quella di uniformare l'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per cittadini detenuti alle norme generali del servizio sanitario, superando frammentarietà di intervento da una parte e contraddizione e disagi tra gli stessi operatori penitenziari che si occupano della materia.

Non sono favorevole all'emendamento del relatore a proposito della dizione: «senza oneri» perchè in realtà ci sarebbe molto da indagare e capire. Mi sembra una scorciatoia e d'altra parte il relatore e il Ministro hanno detto chiaramente che si tratta di prevenire una votazione qualificata in Aula e un interrogativo della Commissione bilancio. Il Ministro si è spinto più avanti, addirittura prevedendo risparmi rispetto alla costruzione di dipartimenti per detenuti. Non so se si tratta di questo; in realtà, se si vuole qualificare l'intervento del servizio sanitario, ci troviamo di fronte ad un onere di spesa. Non ho le tabelle, ma molti operatori penitenziari vengono sottopagati e vi sono convenzioni per poche ore e tutto ciò non significa qualità del servizio. Quando poi si parla di infermieri, bisogna tener presente che le rispettive mansioni vengono fatte svolgere da agenti o personale non qualificato. Quindi un onere c'è e la scelta del relatore forse può salvare l'anima, ma non salva la sostanza della questione. Inviterei quindi il relatore ad una riflessione maggiore. Credo che si possa anche rinviare la votazione su questa norma alla mattinata di domani.

Soprattutto, a mio avviso, non possiamo licenziare una legge importante e tanto delicata su questo aspetto, una legge che ha determinato attese anche contraddittorie tra gli stessi operatori peniten-

ziari, approvando una norma-bandiera che poi non può essere coperta. Ci si assumerebbe una responsabilità grandissima, soprattutto ancora una volta si varerebbe una legge senza la necessaria chiarezza.

Per questi motivi sono contraria al primo dei subemendamenti, quello che reca l'inciso «senza oneri di spesa...»; mi astengo sull'altro, invece. Capisco che si voglia cancellare la norma, come ha detto il Ministro, per prevenire obiezioni, ma non so se la strada giusta sia quella dei reparti. Anche in questo caso si tratta di capire e qualificare cosa vi è all'interno: il dipartimento evita l'attuale piantonamento del singolo detenuto, che comporta un aggravio di spesa per il personale. Il relatore propone di cancellare questa parte: vorrei capire in quale modo si intende attuare il servizio nazionale se questa parte, che noi pensiamo possa rappresentare un momento di programmazione e di qualificazione, viene cancellata soltanto per affrontare più facilmente il voto dell'Aula, laddove si ritiene non esservi una maggioranza, una presenza adeguata per poter votare. Quando si giunge a questo, onorevoli colleghi – lo dico senza nessuna iattanza, ma con grande preoccupazione – francamente sembra aleggiare tra di noi un modo piuttosto superficiale di affrontare le questioni. D'altra parte, la maggioranza sa benissimo che in quest'Aula, su materie come questa, può contare anche sull'apporto costruttivo dell'opposizione, e c'è una forza come il PDS che su tutta la legge sta fornendo un apporto in termini di presenza, evidentemente perchè ha tutta la voglia che la legge esca dall'Aula di questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, non per una replica, bensì per chiarimento: ella consentirà che la Presidenza precisi che si tratta di due subemendamenti diretti a sopprimere o a chiarire alcune parti del testo dell'articolo in esame.

Ciò peraltro non modifica nulla rispetto alla sua dichiarazione.

SALVATO. Il Gruppo della Rifondazione comunista vota contro entrambi gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.109/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.109/2 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.109, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Per effetto del risultato della votazione dell'emendamento 8.109, i rimanenti emendamenti all'articolo 8 risultano preclusi o assorbiti.

La votazione sull'articolo 8 è rinviata alla seduta di domani mattina. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 26 settembre 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria. Voto finale con la presenza del numero legale*).

- BOMPIANI ed altri. – Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).

- MELOTTO ed altri. – Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).

- FILETTI ed altri. – Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).

- TEDESCO TATÒ ed altri. – Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).

ALLE ORE 16,30

I. Discussione del disegno di legge:

ANDRIANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Federconsorzi) (2873).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria. Voto finale con la presenza del numero legale*).

- BOMPIANI ed altri. – Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).

- MELOTTO ed altri. – Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).

- FILETTI ed altri. – Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).

- TEDESCO TATÒ ed altri. – Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).

La seduta è tolta (*ore 20,35*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 572

Interpellanze

RIZ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Il sottoscritto chiede di interpellare d'urgenza il Presidente del Consiglio dei ministri sulla grave situazione che si è determinata a seguito della risposta data dal Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali onorevole Fermo Mino Martinazzoli alla interrogazione 4-23753 presentata da alcuni deputati del Movimento sociale italiano-Destra nazionale (Mitolo, Pazzaglia, Franchi, Baghino, Tassi, Servello e Parigi) riportata dalla stampa italiana ed estera che è del seguente tenore: «L'affermazione generale in ordine al ruolo ufficiale della lingua italiana porta a concludere che sia doveroso l'uso della lingua italiana eventualmente associato a quella tedesca nel materiale informativo prodotto a scopi turistici o commerciali verso l'estero, da parte degli enti pubblici a ciò deputati».

A prescindere dal fatto che – come è ovvio – tutte le regioni europee, compresi gli enti dalla provincia di Brescia, stampano per doveroso rispetto verso il lettore (nonchè per ovvie ragioni di pubblicità) il proprio materiale informativo e propagandistico prodotto a scopi turistici e commerciali verso l'estero nelle lingue dei paesi cui sono destinati;

a prescindere inoltre dal fatto che l'indirizzo ministeriale è di tale portata antieuropea che esso è difficile a comprendere,

l'interpellante chiede di sapere:

1) se anche l'orientamento politico del Governo vada ora in tale direzione;

2) se il Governo sia dell'assurdo parere che per dovere di «reciprocità» nell'ambito della Comunità europea il materiale informativo e propagandistico distribuito in Italia da enti pubblici di altri paesi europei dovrà essere «doverosamente» scritto non già in lingua italiana, ma nella lingua del paese estero che diffonde tale pubblicità;

3) se questi atti di ispirazione antieuropea probabilmente non provenienti dal Ministro ma dai suoi uffici rientrino nel nuovo orientamento politico del Governo o siano manifestazioni isolate, che vanno comunque respinte.

(2-00661)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINTO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 248 del 16-18 maggio 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, «nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa»;

che a seguito di detta sentenza molti ufficiali con inquadramento nell'anzidetto grado, con anzianità diverse ma provenienza da carriere militari inferiori, hanno richiesto al Ministero della difesa la rivalutazione del servizio prestato agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità ed in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

che a dette istanze non ha fatto seguito una valutazione uniforme, nel senso che alcune hanno trovato esplicito accoglimento (ad esempio quelle inoltrate per il tramite del comando regione militare Nord-Ovest) e altre (ad esempio quelle inoltrate per il tramite del comando regione militare meridionale) sono tuttora prive di accoglimento e, comunque, di risposta;

che l'incomprensibile comportamento del Ministero della difesa nel non adeguarsi al chiaro ed inequivoco dettato della Corte costituzionale è reso più ingiustificabile dalle risposte, disparate per territorio, date in situazioni del tutto analoghe,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di dare immediata ed uniforme attuazione ai princìpi contenuti nella sentenza citata della Corte costituzionale n. 248/89 e provvedere, pertanto, per tutti gli ufficiali che ne hanno diritto, alla conseguente rideterminazione stipendiale applicando quanto disposto dall'articolo 9 del regio decreto 31 dicembre 1938, n. 3456, come risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, articolo 30 e, cioè, considerando per intero il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale.

(4-06922)

VISIBELLI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che nella risposta del 30 ottobre 1990 all'interrogazione 4-00967 presentata dal sottoscritto il 21 gennaio 1988 è testualmente riportato: «L'eventuale inidoneità del dispositivo di tara da 32 grammi utilizzato nelle proprie bilance da taluni commercianti ad azzerare particolari valori di tara, quali quelli dei vassoi da 100 grammi, non è certo imputabile al Ministero dell'industria che ha dato ampia pubblicità alle disposizioni della legge 5 agosto 1981, n. 441, e sue modificazioni, sul peso netto, ed ha sollecitato, nello stesso senso, la stampa quotidiana e di settore.

Ai fini di una corretta applicazione della legge medesima, il Ministero dell'industria ha anche impartito istruzioni agli uffici provinciali metrici, con apposita circolare del 4 settembre 1986»;

che all'interrogante, dopo personale indagine, risulta che agli uffici provinciali metrici la succitata circolare del 4 settembre 1986 è sconosciuta,

l'interrogante chiede di conoscere sia il protocollo sia il contenuto esatto della più volte citata circolare del 4 settembre 1986.

(4-06923)

GIACCHÈ. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per conoscere l'opinione del Governo sulla grave situazione di pregiudizio per la salute, l'incolumità pubblica e l'igiene ambientale determinata dall'ubicazione della centrale termoelettrica di La Spezia e dalle scelte dell'Enel relative alla ristrutturazione dell'impianto.

Premesso:

che sulle scelte di ristrutturazione parzialmente recepite dal decreto ministeriale del 31 gennaio 1991 il consiglio comunale di La Spezia aveva unanimemente assunto con l'ordine del giorno del 3 giugno 1991 una posizione suscettibile di un accordo conclusivo ispirato alla composizione dei diversi interessi pubblici;

che nonostante le reiterate richieste dell'amministrazione non si è finora avviato alcun positivo confronto sull'argomento;

che, anzi, il recente rilevamento da parte del presidio multizonale dell'USL del superamento dei limiti di legge della temperatura degli scarichi a mare ha costretto l'amministrazione a revocarne l'autorizzazione, imponendosi, ovviamente, per un'eventuale nuova autorizzazione modalità che garantiscano il non ripetersi del rilevato danno ambientale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover procedere alla necessaria convocazione del comune e dell'Enel, operando perchè si avvii il necessario confronto al fine del conseguimento di un positivo accordo.

(4-06924)

CARLOTTO, MICOLINI, MORA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in questi giorni è iniziata la campagna di raccolta della frutta (uva, mele, pere) ed è necessaria la prestazione di manodopera straordinaria nelle aziende agricole per eseguire le operazioni stesse, con la dovuta urgenza in presenza della maturazione dei frutti;

che per tali operazioni negli anni scorsi si faceva ricorso alle convenzioni previste dall'articolo 24 del contratto collettivo di lavoro per gli operai agricoli, utilizzando la possibilità di assumere nominativamente i raccoglitori, previa approvazione delle convenzioni da parte della commissione regionale dell'impiego con sede presso l'ufficio del lavoro;

che per la campagna in corso tali convenzioni (per l'uva, le pere, le mele, di raccolta imminente) non sono state stipulate essendo intervenuta la legge 23 luglio 1991, n. 223, la quale, all'articolo 25, relativo alle procedure di avviamento, prevede l'assunzione dei lavoratori mediante richiesta nominativa;

che gli uffici competenti del Ministero del lavoro (Direzione generale per l'impiego – divisione II) con circolare dell'8 agosto 1991, nel valutare il contenuto dell'articolo 25, hanno ritenuto che lo stesso generalizzi la facoltà di assunzione nominativa con esplicita applicazione ai settori produttivi dell'agricoltura e dello spettacolo;

che lo stesso Dicastero, con telex del 5 settembre 1991, a firma del Sottosegretario, onorevole Grippo, ha disposto la sospensione dell'iniziale orientamento ministeriale limitatamente al settore agricolo;

che, di conseguenza, le convenzioni stipulate negli anni precedenti non possono essere rinnovate e rese operanti con immediatezza, essendo necessario il parere della commissione regionale, che richiede tempi tecnici lunghi, e non si può procedere, in alternativa, all'applicazione della nuova normativa a causa della citata sospensione;

che ciò provoca gravissimo disagio nella categoria dei frutticoltori e viticoltori e grave malcontento in previsione dei danni ingenti per la raccolta dei prodotti ormai maturi esposti al pericolo delle incombenti intemperie stagionali;

che si rende necessario intervenire consentendo, in aderenza al disposto dell'articolo 25 della legge n. 223 del 1991, l'assunzione dei lavoratori in agricoltura mediante richiesta nominativa anche per superare discriminazioni e disparità di trattamento tra settori produttivi,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per risolvere le questioni evidenziate.

(4-06925)

CAPPELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che in molte scuole secondarie superiori sono posti in sperimentazione i nuovi programmi messi a punto dalla «commissione Brocca» non ancora inviati al Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il previsto parere in vista della loro approvazione ufficiale, l'interrogante chiede di sapere:

1) se non ritenga perlomeno inopportuna tale sperimentazione che costituisce un vero e proprio scavalcamento istituzionale degli organismi competenti;

2) quali provvedimenti intenda eventualmente assumere.

(4-06926)

CAPPELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che ad un anno dall'approvazione della legge di riforma delle pensioni per i lavoratori autonomi la liquidazione da parte dell'INPS avviene ancora con il metodo precedente all'entrata in vigore della legge citata e che in particolare non si è ancora provveduto al ricalcolo e alla riliquidazione delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 1982-30 giugno 1990, ingenerando così sfiducia e tensione nelle categorie interessate, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda promuovere per richiamare l'INPS ad una tempestiva e corretta applicazione della riforma delle pensioni per i lavoratori autonomi.

(4-06927)

VELLA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

a) che sono in corso i lavori per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Rieti-Terni;

b) che dalla progettazione relativa alla tratta Rieti-Terria emergono alcune soluzioni che non considerano pienamente alcune esigenze di

carattere ambientale, idrogeologico e di collegamento con le realtà socio-economiche della zona;

c) che più in particolare si rilevano i seguenti inconvenienti e pericoli:

1) la scarsezza e la limitatezza dei sottopassaggi con pregiudizio per l'attività agricola;

2) il rilevato stradale può trasformarsi in una sorta di diga artificiale che impedirebbe il deflusso delle acque meteoriche e delle esondazioni del torrente Canera;

3) il mancato collegamento funzionale con la strada Tancia, arteria che collega al comune capoluogo numerosi importanti comuni della Sabina come Monte San Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Mompeo, Salisano ed altri;

4) lo svincolo di Contigliano non rimane collegato alla rete viaria principale;

5) la interruzione della strada interpoderale a servizio delle opere di manutenzione del torrente Canera;

6) il mancato collegamento con alcune frazioni del comune capoluogo come Piani di Poggio Fidoni e con altre rilevanti località turistiche;

d) che molti di questi inconvenienti potrebbero essere eliminati attraverso la realizzazione di sottopassaggi più ampi e più alti, di opere per il convogliamento delle acque, di alcune rampe di accesso nei pressi dell'abitato di Piani di Poggio Fidoni e dell'incrocio con la strada Tancia, di un ponte sul torrente Canera con una luce adeguata al fabbisogno,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga utile ed opportuno, così come le circostanze richiedono, di intervenire per dare precisi indirizzi nel senso desiderato dalle popolazioni locali e per verificare la possibilità di operare in corso d'opera quelle necessarie varianti per superare i pericoli incombenti sulle zone interessate.

(4-06928)

ZITO. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato che il fenomeno dei sequestri di persona nella Locride non accenna a esaurirsi, anzi ha conosciuto una recrudescenza in questi ultimi tempi, essendosi verificati nell'arco di appena due settimane il sequestro del signor Domenico Gallo e il tentato sequestro del signor Vincenzo Circosta, si chiede di conoscere le ragioni per cui è stato praticamente soppresso il nucleo antisequestri di Siderno, istituito nel giugno del 1989. Le smentite in senso contrario apparse sulla stampa non sono minimamente convincenti, anzi convalidano la tesi dello scioglimento. Quando si afferma infatti che l'organizzazione del nucleo antisequestri, «senza subire decurtazioni, è stata finalizzata a compiti più estesi di carattere anticrimine», si dice appunto che il nucleo ha perso la sua autonomia e la sua finalizzazione specifica. I circa sessanta addetti alla sezione investigativa, compresi i quattro funzionari, sono stati distribuiti tra i vari commissariati, dove sono destinati nella pratica a tutti i compiti ordinari di istituto. La sezione operativa è rimasta, ma a parte il fatto che a volte è anch'essa chiamata a funzioni diverse da quelle del controllo

del territorio, non si capisce come quest'ultima attività possa essere svolta efficacemente senza le indicazioni provenienti dalla sezione investigativa. Insomma, quando tutti si occupano di sequestri, nei fatti nessuno si occupa di sequestri. Non è possibile infatti dare luogo ad una seria attività preventiva senza che ad essa si dedichi in maniera esclusiva del personale specializzato e residente sul posto.

Per queste ragioni si chiede anche di sapere se il Ministro non ritenga necessario ritornare sulla decisione di soppressione presa nel luglio scorso e ricostituire nei suoi termini originali il nucleo antisequestri di Siderno.

(4-06929)

PIZZO. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Per sapere se non sia il caso di intervenire presso le competenti capitanerie di porto e prefetture affinchè siano evitati incresciosi episodi, come quelli recentissimi accaduti nel mare Adriatico lungo le coste delle Marche e dell'Abruzzo da cui sono state scacciate le imbarcazioni siciliane intente alla pesca del pesce azzurro. E ciò perchè i mari sono liberi e aperti a tutti e perchè la marineria e i pescatori siciliani si sono sempre dimostrati solidali ed ospitali, in tante occasioni, con i loro colleghi della penisola.

(4-06930)

BOLDRINI, BOFFA, PIERALLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Gli interroganti chiedono di conoscere i contenuti del programma d'aiuti in beni materiali e/o finanziari che nel recente incontro d'agosto, con una delegazione del fronte del Kurdistan iracheno, il Presidente del Consiglio si sarebbe impegnato a far predisporre per la ricostruzione del Kurdistan.

Inoltre gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo italiano intenda assumere affinchè la questione nazionale curda divenga oggetto d'un pronunciamento specifico dell'ONU.

(4-06931)